

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 19 maggio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° aprile 2026, n. 82.

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. (26G00099) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2026.

Compensi per l'attività di riproduzione reprografica delle opere a stampa. (26A02473) Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 aprile 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Rubiana. (26A02475) Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 aprile 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Rocca di Botte. (26A02476) Pag. 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI


Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DECRETO 7 maggio 2026.


Revoca del riconoscimento della organizzazione di produttori della pesca «Associazione Tonneri del Tirreno società cooperativa a r.l.», in Salerno. (26A02436) Pag. 9

DECRETO 8 maggio 2026.

Rinnovo della designazione al laboratorio CEM Centro enologico meridionale s.r.l., in Ortona, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (26A02437) Pag. 11



DECRETO 8 maggio 2026. Rinnovo della designazione al laboratorio CEM Centro enologico meridionale S.r.l., in Ortona, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (26A02438).....	Pag. 13	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lercanidipina Zentiva». (26A02392).....	Pag. 57
DECRETO 11 maggio 2026. Modifica del disciplinare di produzione del sistema di qualità nazionale zootecnica «Acquacoltura sostenibile». (26A02452).....	Pag. 28	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «AzitromicinaAltan» (26A02393).....	Pag. 58
Ministero dell'economia e delle finanze		Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan Mylan Generics». (26A02394).....	Pag. 58
<u>DECRETO 13 maggio 2026.</u>		Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chenpen». (26A02431).....	Pag. 59
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,40%, con godimento 15 gennaio 2026 e scadenza 15 marzo 2029, nona e decima tranche. (26A02480).....	Pag. 39	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chenpen». (26A02432).....	Pag. 59
<u>DECRETO 13 maggio 2026.</u>		Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina, «Lipidover». (26A02433).....	Pag. 60
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,95%, con godimento 1° settembre 2017 e scadenza 1° settembre 2038, undicesima e dodicesima tranche. (26A02481).....	Pag. 41	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clotrimazolo, «Gyno Canesten monodose». (26A02434).....	Pag. 60
<u>DECRETO 13 maggio 2026.</u>		Rettifica della determina AAM/AIC n. 259/2025 dell'11 luglio 2025, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di testosterone undecanoato, «Testosterone Undecanoato Sun». (26A02472)...	Pag. 61
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,30%, con godimento 15 aprile 2026 e scadenza 15 giugno 2033, terza e quarta tranche. (26A02482).....	Pag. 43	Cassa depositi e prestiti S.p.a.	
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ		Avviso relativo al Libretto smart (26A02495)....	Pag. 61
Autorità nazionale anticorruzione		Corte suprema di cassazione	
DELIBERA 22 aprile 2026. Approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 2025. (Delibera n. 155). (26A02474).....	Pag. 45	Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (26A02529).....	Pag. 62
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI		Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	
Agenzia italiana del farmaco		Rilascio di <i>exequatur</i> (26A02454).....	Pag. 62
Estensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio da nazionale a mutuo riconoscimento, con modifica stampati, del medicinale per uso umano, «Nichel solfato esaidrato allergeaze». (26A02391).....	Pag. 57	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	
		Feampa 2021/2027. Approvazione delle sub graduatorie delle imprese di pesca che effettuano l'arresto definitivo in attuazione del decreto del 17 luglio 2024 nella GSA 19 con il sistema di pesca strascico. (26A02435).....	Pag. 62



Ministero dell'economia e delle finanze		<p>Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 maggio 2026 (26A02507) <i>Pag.</i> 65</p> <p>Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 maggio 2026 (26A02508) <i>Pag.</i> 66</p> <p>Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 maggio 2026 (26A02509) <i>Pag.</i> 66</p> <p style="text-align: center;">Ministero delle imprese e del made in Italy</p> <p>Comunicato relativo al decreto 27 febbraio 2026 - Modifica del decreto 21 aprile 2021 recante la definizione dei criteri generali per l'intervento, il funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo per il sostegno alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI). (26A02453) <i>Pag.</i> 67</p>
<p>Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 aprile 2026 (26A02501) <i>Pag.</i> 62</p> <p>Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 aprile 2026 (26A02502) <i>Pag.</i> 63</p> <p>Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 aprile 2026 (26A02503) <i>Pag.</i> 63</p> <p>Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 aprile 2026 (26A02504) <i>Pag.</i> 64</p> <p>Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 maggio 2026 (26A02505) <i>Pag.</i> 64</p> <p>Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 maggio 2026 (26A02506) <i>Pag.</i> 65</p>	<p><i>Pag.</i> 62</p> <p><i>Pag.</i> 63</p> <p><i>Pag.</i> 63</p> <p><i>Pag.</i> 64</p> <p><i>Pag.</i> 64</p> <p><i>Pag.</i> 65</p>	





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° aprile 2026, n. 82.

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»;

Visto, in particolare, l'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che disciplina il procedimento negoziale tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale, composta dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, recante «Recepimento dell'Accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2022, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2022 - 2024, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia»;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio 2022-2024, sottoscritta il 4 marzo 2026, ai sensi del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, dalla delegazione di parte pubblica e dall'Organizzazione sindacale SNDMAE rappresentativa sul piano nazionale del personale della carriera diplomatica;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 dicembre 2021, n. 2754, adottato in attuazione del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

Visto l'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto l'articolo 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;

Visto l'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che dispone in ordine al finanziamento del predetto accordo sindacale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2026, con la quale è stata approvata la predetta ipotesi di accordo, previa verifica delle compatibilità finanziarie, ai sensi del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

Art. 2.

Decorrenza e durata

1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 per gli aspetti giuridici ed economici.

2. Salvo quanto espressamente previsto, la disciplina degli aspetti giuridici ed economici decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 3.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85


1. Le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, continuano ad applicarsi con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'attuazione di tale previsione, una particolare attenzione verrà rivolta al funzionario che goda dei benefici previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 a sostegno della genitorialità.»;

2) al comma 4, la parola «tenendo» è sostituita dalle seguenti: «al fine di assicurare un'equilibrata ripartizione dei carichi di lavoro, il rispetto dei tempi di riposo e la tutela dell'equilibrio psico-fisico del personale. Sarà tenuta»;

3) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Durante lo svolgimento del turno di reperibilità, il personale della carriera diplomatica deve essere contattabile all'utenza telefonica assegnata o, in alternativa, a quella preventivamente comunicata all'Ufficio di appartenenza.



Nei casi in cui, durante il turno di reperibilità, l'attività non possa essere utilmente resa da remoto, il funzionario reperibile assicura il raggiungimento della sede di servizio per lo svolgimento delle attività urgenti da effettuare in presenza, fino a cessate esigenze.»;

b) all'articolo 10:

1) al comma 1, lettera c), la parola «documentati» è soppressa e, dopo le parole «motivi personali o familiari,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli derivanti dal trasferimento da e per l'estero.»;

c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Stipendio tabellare*). — 1. Gli stipendi tabellari, come previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, n. 195, sono incrementati:

- per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021;

- per l'anno 2023 di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

Ambasciatore	118.524,04 €
Ministro Plenipotenziario	101.736,57 €
Consigliere d'Ambasciata	80.270,22 €
Consigliere di Legazione	63.155,13 €
Segretario di Legazione	48.314,87 €.

3. Gli importi di cui al comma 2 comprendono ed assorbono le somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo di indennità di vacanza contrattuale per il triennio giuridico ed economico 2022-2024.

4. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle disposizioni vigenti.

5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto che recepisce l'accordo sindacale è riconosciuta, a partire dal mese successivo, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo. L'importo di tale copertura è pari al 30 per cento della previsione ISTAT dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50 per cento del predetto indice.

6. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 5 si applica la procedura di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, fermo restando, per il triennio 2025-2027, quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta dall'Organizzazione sindacale firmataria del presente decreto.»;

d) all'articolo 19, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie, al lordo delle ritenute a carico del dipendente: euro 2.083.261,80 a decorrere dal 1° gennaio 2024.»;

e) all'articolo 20, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 dicembre 2021, n. 2754, adottato ai sensi dell'articolo 112, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità, a decorrere dal 1° gennaio 2024:

a) Segretario generale	158.100,00 €
b1) capo di Gabinetto; vice segretario generale	113.100,00 €
b) capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lett. b), del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 2754 del 2021	96.400,00 €
c1) vice capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lett. c1), del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 2754 del 2021	68.000,00 €
c) capo di segreteria di Vice Ministro e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lett. c), del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 2754 del 2021	62.400,00 €
d) capo di ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lett. d), del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 2754 del 2021	51.200,00 €



e1) funzionario vicario di capo di ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lett. e1), del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 2754 del 2021	25.500,00 €
e) capo di sezione	18.000,00 €
f) funzionario addetto ad ufficio	14.000,00 €

2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 dicembre 2021, n. 2754, la retribuzione di posizione è fissata in base al livello delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto decreto, nelle misure di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 1 del decreto medesimo.»;

f) agli articoli 21 e 22, le parole «1° agosto 2013, n. 1518» e «n. 1518/2013», ovunque ricorrenti, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «17 dicembre 2021, n. 2754» e «n. 2754 del 2021»;

g) all'articolo 25 dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, avrà cura di facilitare l'accesso al lavoro agile e di valutare, per i genitori di prole entro il compimento del primo anno di vita, l'estensione del numero di giorni di attività resa in modalità agile rispetto a quelli previsti per il restante personale.»;

h) dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis (Incentivi funzioni tecniche). — 1. Ai funzionari diplomatici sono erogati gli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 secondo criteri definiti con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»

Art. 4.

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 6.476.662 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 6.476.662 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate nell'anno 2026 all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a euro 6.476.662 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1416

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'articolo 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 18 febbraio 1967:

«Art. 112 (Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego). — I seguenti aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri



e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza triennale tanto per la parte economica che normativa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:

- a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei criteri indicati nei commi seguenti;
- b) l'orario di lavoro;
- c) il congedo ordinario e straordinario;
- d) la reperibilità;
- e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
- f) i permessi brevi per esigenze personali;
- g) aspettative ed i permessi sindacali.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si considerano rappresentative del personale diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.

La delegazione sindacale è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri.

Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti modalità:

a) a procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo;

b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;

c) l'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio;

d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede, approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.

Il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alla specificità ed unitarietà di ruolo della carriera diplomatica, assicura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale della carriera diplomatica. Il trattamento economico è onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, ed è articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti, correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

La componente stipendiale di base verrà determinata tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.

La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato in Italia, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati, è effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi e alle responsabilità esercitati, verrà attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, a tutto il personale della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali e gli incarichi del livello più elevato.

La componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verrà attribuita tenendo conto della efficacia, della tempestività e della produttività del lavoro svolto dai funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo, si provvederà alla individuazione delle modalità per la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari.

Per il finanziamento delle componenti retributive di posizione e di risultato, è costituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie, diverse da quelle destinate allo stipendio di base, individuate a tale scopo tramite il procedimento negoziale.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, recante: «Recepimento dell'Accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 11 luglio 2018.

— Si riporta il testo del comma 609, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 31 dicembre 2021:

«609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»


— Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2023, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191:

«Art. 3 (Anticipo rinnovo contratti pubblici). — 1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci.

3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza



tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

— Si riporta il testo del comma 27, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2023:

«27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 112 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 3, 10, 19, 20, 21, 22, e 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 (*Tempo di lavoro*). — 1. Nel rispetto delle peculiarità funzionali dell'assetto organizzativo e dell'orario di servizio dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il funzionario diplomatico organizza il proprio impegno e tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile e adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonché alle responsabilità inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire, in relazione alle risorse disponibili.

2. In considerazione delle peculiarità delle funzioni del personale della carriera diplomatica, ad esso non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.

3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione o una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale, al funzionario della carriera diplomatica deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze, l'adeguato recupero del tempo corrispondente a quello sacrificato alle necessità del servizio. In caso di prestazione lavorativa nei giorni festivi, il funzionario diplomatico ha diritto ad un congruo riposo compensativo da fruire entro il mese successivo a quello di maturazione, in una data da programmare in accordo con il responsabile della struttura nella quale presta servizio. *Nell'attuazione di tale previsione, una particolare attenzione verrà rivolta al funzionario che goda dei benefici previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 a sostegno della genitorialità.*

4. Le strutture che, per specifiche esigenze funzionali, sono organizzate con turnazioni vi faranno fronte utilizzando criteri di rotazione e di compensazione fra tutti i funzionari diplomatici che vi prestano servizio, *al fine di assicurare un'equilibrata ripartizione dei carichi di lavoro, il rispetto dei tempi di riposo e la tutela dell'equilibrio psicofisico del personale. Sarà tenuta in debito conto, a tutela e sostegno della maternità e della paternità, la condizione delle funzionarie diplomatiche dall'inizio dello stato di gravidanza, nonché, per i funzionari diplomatici di ambo i sessi, il periodo di allattamento fino a un anno di vita del bambino.*

4-bis. *Durante lo svolgimento del turno di reperibilità, il personale della carriera diplomatica deve essere contattabile all'utenza telefonica assegnata o, in alternativa, a quella preventivamente comunicata*

all'Ufficio di appartenenza. Nei casi in cui, durante il turno di reperibilità, l'attività non possa essere utilmente resa da remoto, il funzionario reperibile assicura il raggiungimento della sede di servizio per lo svolgimento delle attività urgenti da effettuare in presenza, fino a cessate esigenze.»

«Art. 10 (*Permessi per esigenze personali*). — 1. Il funzionario diplomatico ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:

a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ed al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle relative sedi di svolgimento delle stesse, ovvero, previa intesa con il responsabile della struttura di appartenenza, a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di otto giorni per ciascun anno;

b) decesso o documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, della parte di unione civile o del convivente ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76, o di un parente entro il secondo grado o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni lavorativi, anche frazionati, per evento. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o dalla necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui alla presente lettera b), il funzionario diplomatico, entro sette giorni dall'evento predetto, può concordare con il responsabile della struttura presso cui presta servizio, in alternativa ai giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni;

c) motivi personali o familiari *ivi compresi quelli derivanti dal trasferimento da e per l'estero*, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.

2. Il funzionario diplomatico ha inoltre il diritto di assentarsi per quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tale permesso deve essere fruito entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio o l'unione civile.

3. Le assenze sopra elencate possono cumularsi nell'anno solare, sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio e non riducono il periodo di congedo disciplinato dall'articolo 4.

4. I predetti periodi di assenza non producono effetti sul trattamento economico dei funzionari diplomatici.

5. Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dal presente articolo e non riducono il congedo ordinario.

6. Il funzionario diplomatico ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.»

«Art. 19 (*Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato*). — 1. Il fondo di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, ferme restando le integrazioni previste dai successivi decreti di recepimento dei relativi accordi, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate.

2. *Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie, al lordo delle ritenute a carico del dipendente: euro 2.083.261,80 a decorrere dal 1° gennaio 2024.*

3. *Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse, al netto dell'indennità di posizione attribuita al personale in servizio all'estero, viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.*

4. *Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.»*

«Art. 20 (*Retribuzione di posizione*). — 1. *Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 dicembre 2021, n. 2754, adottato ai sensi dell'articolo 112, settimo comma, del decreto*



del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità, a decorrere dal 1° gennaio 2024:

a) Segretario generale	158.100,00 €
b1) capo di Gabinetto; vice segretario generale	113.100,00 €
b) capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lett. b), del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 2754 del 2021	96.400,00 €
c1) vice capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lett. c1), del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 2754 del 2021	68.000,00 €
c) capo di segreteria di Vice Ministro e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lett. c), del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 2754 del 2021	62.400,00 €
d) capo di ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lett. d), del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 2754 del 2021	51.200,00 €
e1) funzionario vicario di capo di ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lett. e1), del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 2754 del 2021	25.500,00 €
e) capo di sezione	18.000,00 €
f) funzionario addetto ad ufficio	14.000,00 €

2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 dicembre 2021, n. 2754, la retribuzione di posizione è fissata in base al livello delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto decreto, nelle misure di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 1 del decreto medesimo.

Omissis.».

«Art. 21 (Retribuzione di risultato). — 1. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato da erogare, anche pro-quota tramite acconti, nell'ambito delle risorse di competenza dell'anno precedente con verifica conclusiva del raggiungimento degli obiettivi e salvo recupero a consuntivo in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i parametri della retribuzione di risultato fissati in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate con decreto del Ministro degli affari esteri 17 dicembre 2021, n. 2754, rimangono definiti come segue:

a) Segretario Generale	100,00
b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale	78,75
b) Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2754/2021	72,90
c1) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c1 del decreto del Ministro degli affari esteri e n. 2754/2021	52,20
c) Capo della segreteria di Vice Ministro e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2754/2021	51,70

d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2754/2021	26,00
e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera e1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2754/2021	19,00
e) Capo sezione	11,80
f) Funzionario addetto agli uffici	9,90

2. L'Amministrazione comunica all'Organizzazione sindacale firmataria del presente decreto la quota da destinare alla retribuzione variabile di risultato. Ciascun funzionario diplomatico è informato, con modalità da definire con successivo provvedimento dell'Amministrazione, della fascia di risultato conseguita, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 15 settembre 2015, n. 1769.».

«Art. 22 (Funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo). — 1. Qualora i funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo nell'interesse dichiarato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale presso amministrazioni dello Stato, organi costituzionali o enti territoriali italiani, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro degli affari esteri 17 dicembre 2021, n. 2754, percepiscano una retribuzione onnicomprensiva inferiore a quella loro spettante presso l'Amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale, comprensiva di stipendio tabellare, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, ai sensi del presente decreto, la differenza verrà corrisposta a compensazione dall'Amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 19 del presente decreto e previa valutazione congiunta con le amministrazioni, organi od enti in questione, dei risultati raggiunti nel periodo considerato.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della determinazione del differenziale di cui al medesimo comma, si fa riferimento ad una delle misure previste per le posizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto 17 dicembre 2021, n. 2754, individuate tramite decreto del direttore generale per le risorse e l'innovazione sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di responsabilità e rilevanza degli incarichi affidati.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della determinazione del differenziale di cui al medesimo comma, per le figure di Consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica e di Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri, si fa riferimento alla misura prevista per la posizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto 17 dicembre 2021, n. 2754.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 19 del presente decreto.».

«Art. 25 (Lavoro agile). — 1. Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, il funzionario diplomatico può avvalersi dell'istituto del lavoro agile compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le modalità di attuazione stabilite dall'Amministrazione attraverso apposite misure organizzative, definite ai sensi della normativa vigente in materia.

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, avrà cura di facilitare l'accesso al lavoro agile e di valutare, per i genitori di prole entro il compimento del primo anno di vita, l'estensione del numero di giorni di attività resa in modalità agile rispetto a quelli previsti per il restante personale.».

Note all'art. 5:

— Per il testo del comma 27, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si vedano le note alle premesse.

26G00099



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2026.

Compensi per l'attività di riproduzione reprografica delle opere a stampa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 81 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale il sen. Alberto Barachini è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. Alberto Barachini, in materia di editoria e prodotti editoriali, diritto d'autore, vigilanza sulla SIAE, nonché l'attuazione delle relative politiche;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»;

Visto l'art. 68, commi 4 e 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633, che reca la seguente disciplina:

«[...] 4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.

5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2

dell'art. 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo art. 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato. [...]»;


Visto l'art. 181-ter, comma 1 della legge n. 633/1941 che stabilisce. «1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'art. 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»;

Visto l'accordo intercorso tra SIAE, l'Associazione italiana editori (A.I.E.), il Sindacato libero scrittori italiani (S.L.S.I.), il Sindacato nazionale scrittori (S.N.S.), l'Unione nazionale scrittori e artisti (U.N.S.A.) e la Conferenza dei rettori delle università italiane (C.R.U.I.) in data 19 luglio 2007, che all'art. 4 determina il compenso di cui all'art. 68, comma 5 della legge n. 633/1941 in euro 1,15 per ogni studente iscritto da aggiornarsi ogni due anni sulla base degli incrementi ISTAT;

Visto il successivo accordo «ponte» intercorso in data 7 dicembre 2022 tra SIAE, l'Associazione italiana editori (AIE), il Sindacato lavoratori della comunicazione (SLC - CGIL), la Federazione unitaria italiana scrittori (FUIS) da una parte e Conferenza dei rettori delle università italiane (C.R.U.I.) dall'altra, che al punto 2 conferma la misura del compenso stabilito nella precedente pattuizione e al punto 4 impegna le parti a prorogare il predetto accordo ponte per tutto l'anno 2023;

Vista la nota in data 30 gennaio 2025 con cui il presidente SIAE propone al presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (C.R.U.I.) la riapertura del tavolo di negoziazione per pervenire ad un nuovo accordo relativo ai compensi dovuti dalle biblioteche universitarie per le attività di riproduzione reprografica delle opere a stampa, specificando che in assenza di un esplicito segnale entro dieci giorni la SIAE provvederà ad attivare la procedura ex art. 181-ter, comma 1 della legge n. 633/1941;

Vista la nota in data 11 febbraio 2025 con cui la C.R.U.I., nel riscontrare la richiesta di SIAE, condivide la necessità di attivare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la procedura ex art. 181-ter, comma 1 della legge n. 633/1941;



Vista la nota in data 11 marzo 2025, acquisita con prot. DIE n. 1505 - A - 11 marzo 2025, con cui la Società italiana degli autori e editori (SIAE) richiede l'attivazione della procedura di cui all'art. 181-ter, comma 1 della legge n. 633/1941;

Ravvisata l'opportunità di individuare il compenso in continuità con quello previsto dal sopracitato accordo «ponte» del 7 dicembre 2022, comprensivo della rivalutazione al 31 dicembre 2022 e pari a euro 1,59;

Ravvisata l'opportunità di prevedere, laddove inter venga un accordo tra le parti, un'apposita clausola che stabilisca la cessazione degli effetti del presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per tutta la durata dell'accordo stesso;

Vista la nota prot. DIE 5933 in data 28 ottobre 2025 e la nota prot. DIE 5932 in data 28 ottobre 2025 con le quali il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso rispettivamente lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alle parti interessate ed al Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore;

Sentite le parti interessate con prot. DIE n. 5984 in data 29 ottobre 2025 (SIAE) e prot. DIE n. 6018 in data 30 ottobre 2025 (CRUI) ed il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore in data 20 febbraio 2026 con la nota prot. DIE 1697 in data 26 febbraio 2026;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 181-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, il compenso di cui all'art. 68, commi 4 e 5 della legge citata è stabilito nella misura di euro 1.59 per ogni studente iscritto.

2. Il compenso di cui sopra verrà erogato dalle università alla SIAE entro il 30 novembre di ciascun anno e sarà parametrato al numero degli studenti iscritti in base all'ultima rilevazione del Ministero dell'università e della ricerca riferiti all'anno accademico precedente.

3. Il presente decreto ha efficacia per i periodi in cui manchino accordi tra le parti. Il presente decreto cessa di produrre effetti nel caso in cui venga stipulato un accordo avente il medesimo oggetto del decreto stesso, per il periodo di durata dell'accordo.

Art. 2.

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 11 marzo 2026

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato*
BARACHINI

26A02473

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 aprile 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Rubiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerando che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Rubiana (Torino);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rubiana (Torino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marita Bevilacqua è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 aprile 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rubiana (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 24 marzo 2026, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Torino, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 24 marzo 2026.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.



Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rubiana (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Marita Bevilacqua, vicepresidente in quiescenza.

Roma, 11 aprile 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A02475

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 aprile 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Rocca di Botte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Rocca di Botte (L'Aquila);

Considerato altresì che in data 30 marzo 2026, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Rocca di Botte (L'Aquila) è sciolto.

Dato a Roma, addì 16 aprile 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rocca di Botte (L'Aquila) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 settembre 2020, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Fernando Antonio Marzolini.

Il citato amministratore in data 30 marzo 2026, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rocca di Botte (L'Aquila).

Roma, 11 aprile 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A02476

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

DECRETO 7 maggio 2026.

Revoca del riconoscimento della organizzazione di produttori della pesca «Associazione Tonniari del Tirreno società cooperativa a r.l.», in Salerno.

LA DIRETTRICE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 4, comma 3;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 16 dicembre 2022 e in particolare, gli articoli 1 e 3 con cui «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, recante «La riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;



Vista la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026, emanata con decreto ministeriale 33234 del 23 gennaio 2026 registrata dalla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 170;

Vista la direttiva generale del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, prot. n. 98896 del 27 febbraio 2026 per il perseguimento degli obiettivi definiti nella citata direttiva generale del Ministro e per l'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie alla realizzazione dei correlati obiettivi strategici, operativi e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 al n. 141;

Vista l'integrazione della direttiva dipartimentale prot. n. 98896 del 27 febbraio 2026, assunta al prot. n. 126396 del 16 marzo 2026 e registrata dall'Ufficio centrale di bilancio in data 19 marzo 2026 al n. 195;

Vista la direttiva direttoriale n. 0114778 del 9 marzo 2026, recante «le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva dipartimentale e di assegnare le risorse finanziarie e umane per la realizzazione dei correlati obiettivi operativi e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali agli uffici dirigenziali non generali», registrata dall'Ufficio centrale di bilancio in data 10 marzo 2026 al n. 170;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale e le relative competenze ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2026 registrato dalla Corte dei conti al n. 137 del 3 febbraio 2026 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Graziella Romito l'incarico di direttrice generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale n. 7110 del 25 luglio 2018, con cui è stato designato in qualità di Autorità di gestione del Programma operativo FEAMP 2014/2020 il direttore *pro tempore* della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0686829 del 19 dicembre 2025 che approva il nuovo organigramma PN FEAMPA 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, l'art. 18 relativo ai controlli e alla revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 e, in particolare, l'art. 3 relativo ai termini e alla procedura per la revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 23 novembre 1977 con cui è stata riconosciuta quale organizzazione di produttori nel settore della pesca del tonno, ai sensi del regolamento (CEE) 100/1976 e successiva normativa comunitaria, la società denominata

«Associazione Tonnieri del Tirreno società cooperativa a r.l.» (C.F. 80008290654/P.Iva 01042120657), con sede a Salerno, in via dei Principati n. 66;

Visto il decreto ministeriale del 28 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 2016, con il quale è stato esteso il riconoscimento quale organizzazione di produttori della sopra menzionata società, relativamente alla specie ittica: alici (*Engraulis encrasicolus*), ai sensi del regolamento (UE) n. 1379/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013;

Considerato che l'organizzazione di produttori in parola, con nota prot. n. 0171945 del 15 aprile 2025, comunicava la necessità di modificare la forma societaria, da società cooperativa a società consortile, chiedendo preventivo parere a questa amministrazione ai fini della successiva possibilità di un rinnovato riconoscimento della società, opportunamente modificata, quale organizzazione di produttori;

Considerato che, con nota prot. 0276743 del 19 giugno 2025 questa amministrazione rispondeva di non ravvisare motivi ostativi al mutamento della forma societaria purché fossero garantiti e rispettati gli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 1380/2013 in base a quanto previsto dall'art. 7, par. 2, del regolamento (UE) n. 1379/2013 oltreché tutti i necessari requisiti per il riconoscimento fissati dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013;

Considerato che, con nota prot. n. 0106871 del 04 marzo 2026, la medesima organizzazione di produttori ha confermato la modifica della forma societaria e, contestualmente, informato questa amministrazione della volontà di porre in liquidazione la società cooperativa «Associazione Tonnieri del Tirreno soc. coop. a r.l.»;

Ritenuto che, pertanto, non sussistano più le condizioni per il mantenimento del riconoscimento della suddetta società quale organizzazione di produttori della pesca, ai sensi dei sopra citati regolamenti (UE) e che, per la stessa, si debba procedere alla revoca del riconoscimento;

Decreta:

Articolo unico

È revocato, ai sensi del regolamento (UE) 1379/2013, art. 18, e del regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013, art. 3, il riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della società denominata «Associazione Tonnieri del Tirreno società cooperativa a r.l.» (C.F. 80008290654/P.Iva 01042120657) con sede in via dei Principati n. 66 – 84122 Salerno, già concesso con decreto ministeriale dell'11 novembre 1977, successivamente esteso con decreto ministeriale del 28 giugno 2016.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso secondo le modalità e i termini di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2026

La direttrice generale: ROMITO

26A02436



DECRETO 8 maggio 2026.

Rinnovo della designazione al laboratorio CEM Centro enologico meridionale s.r.l., in Ortona, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026 n. 98896, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 al n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026»,

emanata con decreto ministeriale del 23 gennaio 2026 prot. n. 33234, registrata il 13 febbraio 2026 al n. 170 alla Corte dei conti, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 al n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;


Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022, n. 2022/2014/UE e n. 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;



Visto il decreto del 3 giugno 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 157 del 7 luglio 2022 con il quale al laboratorio CEM Centro enologico meridionale s.r.l., sito in Ortona (CH), località Caldari Stazione s.n. c., è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 27 marzo 2026, acquisita in pari data al progressivo 148363;

Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 marzo 2026 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - l'Ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation*;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio CEM Centro enologico meridionale s.r.l., sito in Ortona (CH), località Caldari Stazione s.n.c., è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino all'11 marzo 2030 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio CEM Centro enologico meridionale s.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 maggio 2026

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi/Free fatty acids	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K270/K270	COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019
Polifenoli totali/Total polyphenols (25-500 mg/kg)	MNC 11 2025 Rev. 13
Numero di perossidi/Peroxide value	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017



DECRETO 8 maggio 2026.

Rinnovo della designazione al laboratorio CEM Centro enologico meridionale S.r.l., in Ortona, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 al n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», emanata con decreto ministeriale del 23 gennaio 2026, prot. n. 33234, registrata il 13 febbraio 2026 al n. 170 alla Corte dei conti, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 al n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;



Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto 3 giugno 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 139 del 16 giugno 2022 con il quale al laboratorio CEM Centro enologico meridionale S.r.l., sito in Ortona (CH), Località Caldari Stazione s.n.c., è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 27 marzo 2026, acquisita in pari data al progressivo 148360;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 marzo 2026 l'accREDITAMENTO relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - l'Ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Atteso che per le prove, litio, saggio di stabilità, umidità, prolina, sostanze fenoliche ed esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito sono stati inseriti i metodi previsti dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in

mancanza di metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio CEM Centro enologico meridionale S.r.l., sito in Ortona (CH), Località Caldari Stazione s.n.c., è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 11 marzo 2030 data di scadenza dell'accREDITAMENTO.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio CEM Centro enologico meridionale S.r.l. perda l'accREDITAMENTO relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accREDITAMENTO e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accREDITATO.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 maggio 2026

Il dirigente: GASPARRI



ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa (da calcolo)/Fixed acidity (calculation)	OIV-MA-AS313-03 R2009 + OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015 + OIV-MA-AS313-02 R2015
Acidità fissa (da calcolo)/Fixed acidity (calculation)	OIV-MA-AS313-03 R2009 + OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015 + OIV-MA-AS313-02 R2015
Calcio/Calcium	OIV-MA-AS322-04 R2009
Caratteristiche cromatiche/Chromatic Characteristics	OIV-MA-AS2-07B R2022
Ferro/Iron	OIV-MA-AS322-05A R2009
Magnesio/Magnesium	OIV-MA-AS322-07 R2009
Potassio/Potassium	OIV-MA-AS322-02B R2009
Rame/Copper	OIV-MA-AS322-06 R2009
Sodio/Sodium	OIV-MA-AS322-03B R2009
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021
Zinco/Zinc	OIV-MA-AS322-08 R2009
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015
Acido D-gluconico/D-gluconic acid	OIV-MA-AS313-28 R2019
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01 Met B R2021
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Sovrapressione/Overpressure	OIV-MA-AS314-02 R2009
Acidità volatile/Volatile acid content	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido acetico/Acetic acid	OIV-MA-AS313-27 R2019
Acido L-lattico/L-lactic Acid	OIV-MA-AS313-25 R2018
Acido L-malico/L-malic acid	OIV-MA-AS313-26 R2018
Acido sorbico (E200)/Sorbic acid (E200)	OIV-MA-AS313-14A R2009
Anioni/Anions : Cloruri/Chloride	OIV-MA-AS321-02 R2009
Anioni/Anions : Solfati/Sulphates	OIV-MA-AS321-05A R2009



Benzil butilftalato (BBP)/Benzyl butylphthalate (BBP), Di-2-etilesilftalato (DEHP)/Di-2-ethylhexylphthalate (DEHP), Di-butilftalato (DBP)/Di-butylphthalate (DBP), Di-cicloesilftalato (DCHP)/Di-cyclohexylphthalate (DCHP), Di-etilftalato (DEP)/Di-ethylphthalate (DEP), Di-isobutilftalato (DIBP)/Di-isobutylphthalate (DIBP), Di-isodecilftalato (DIDP)/Di-isodecylphthalate (DIDP), Di-isononilftalato (DINP)/Di-isononylphthalate (DINP), Dimetilftalato (DMP)/Di-methylphthalate (DMP), Di-n-ottilftalato (DNOP)/Di-n-octylphthalate (DNOP)	OIV-MA-AS323-10 R2019
Calcio/Calcium, Ferro/Iron, Potassio/Potassium, Rame/Copper	OIV-MA-AS323-12 R2021
Ceneri/Ash	OIV-MA-AS2-04 R2009
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A1 R2021
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04B R2009
Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A2 R2021
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio/Sugar free extract (calculation) except Sucrose, Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation), Estratto senza zuccheri (da calcolo)/Sugar free extract (calculation)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-10 R2018
Estratto secco totale/Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B R2012
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose	OIV-MA-AS311-10 R2018
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose, Saccarosio (da calcolo)/Sucrose (calculation), Zuccheri totali: glucosio + fruttosio + saccarosio (da calcolo)/Total	OIV-MA-AS311-10 R2018 + OIV-MA-AS2-03B R2012



sugars: Glucose + Fructose + Sucrose (calculation)	
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose, Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo)/Potential alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS311-10 R2018
Litio/Lithium	DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met XXX pag 47
Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol)	OIV-MA-AS312-03A R2014
Ocratossina A/Ochratoxin A	OIV-MA-AS315-10 R2011
Pesticidi/Pesticides : 1-Naftilacetammide/1-Naphthylacetamide, 2-idrossipropossicarbazone/2-hydroxypropoxycarbazone, 6-idrossibentazone/6-hydroxybentazone, 8-idrossibentazone/8-hydroxybentazone, Abamectina/Abamectin, Acefate/Acephate, Acequinocyl/Acequinocyl, Acetamiprid/Acetamiprid, Acetochlor/Acetochlor, Acibenzolar-S-metile/Acibenzolar-S-methyl, Acido 2-4-5-triclorofenossi acetico (2-4-5 T)/2-4-5-trichlorophenoxyacetic acid (2-4-5 T), Acido 2-4-diclorofenossi acetico (2-4 D)/2-4-dichlorophenoxyacetic acid (2-4 D), Acido 4-(2-4-diclorofenossi) butirrico (2-4 DB)/4-(2-4-dichlorophenoxy) butyric acid (2-4 DB), Acido 4-(4-cloro-2-metilfenossi) butanoico (MCPB)/4-(4-chloro-2-methylphenoxy) butanoic acid (MCPB), Acido 4-cloro-2-metilfenossi acetico (MCPA)/4-Chloro-2-methylphenoxy acetic acid (MCPA), Alaclor/Alachlor, Aldicarb (somma di aldicarb, aldicarb solfossido e solfone, espressi come aldicarb)/Aldicarb (sum of aldicarb, its sulfoxide and its sulfone, expressed as aldicarb), Aldicarb solfone/Aldicarb sulfon, Aldicarb	OIV-MA-AS323-08 R2012




sulfossido/Aldicarb	sulfoxide,	
Aldicarb/Aldicarb,	Alossifop	
metile/Haloxyfop	methyl,	
Alossifop/Haloxyfop,		
Ametoctradina/Ametoctradin,		
Amidosulfuron/Amidosulfuron,		
Aminopyralid/Aminopyralid,		
Amisulbrom/Amisulbrom,		
Amitraz/Amitraz, Anello aperto 2-keto		
etofumesato/Open-ring-2-keto-		
ethofumesate,	Atrazina/Atrazine,	
Avermectina B1a/Avermectin B1a,		
Azadiractina/Azadirachtin,		
Azimsulfuron/Azimsulfuron,	Azinfos-	
etile/Azinphos-ethyl,	Azinfos-	
metile/Azinphos-methyl,		
Azocyclotin/Azocyclotin,		
Azossistrobina/Azoxystrobin,		
Beflubutamid/Beflubutamid,		
Benalaxil/Benalaxyl, Benomyl/Benomyl,		
Bensulfuron metile/Bensulfuron methyl,		
Bentiavalicarb isopropile/Benthiavalicarb		
isopropyl,		
Benzovindiflupyr/Benzovindiflupyr,		
Bifenazato-diazene/Bifenazate-diazene,		
Bifenazato/Bifenazate,		
Bitertanolo/Bitertanol, Bixafene/Bixafen,		
Boscalid/Boscalid,		
Bromadiolone/Bromadiolone,		
Bromopropilato/Bromopropylate,		
Bromuconazolo/Bromuconazole,		
Bupirimato/Bupirimate,		
Buprofezina/Buprofezin, Butilate/Butylate,		
BYI08330-enol/BYI08330-enol, BYI08330-		
ketoidrossi/BYI08330-ketohydroxy,		
BYI08330-monoidrossi/BYI08330-		
monohydroxy, BYI08330 enol-		
glucoside/BYI08330 enol-glucoside,		
Cadusafos/Cadusafos, Carbaril/Carbaryl,		
Carbendazim/Carbendazim,		



<p> Carbetamide/Carbetamide, Carbofuran/Carbofuran, Carbossina sulfossido/Carboxin sulfoxide, Carboxina/Carboxin, Carfentrazone- Etile/Carfentrazone-Ethyl, Ciantranilprole/Cyantranilprole, Ciazofamid/Cyazofamid, Cicloxidim/Cycloxydim, Ciflufenamid/Cyflufenamid, Cimoxanil/Cymoxanil, Ciproconazolo/Cyproconazole, Ciprodinil/Cyprodinil, Ciromazina/Cyromazine, Cletodim/Clethodim, Clodinafop/Clodinafop, Clofentezine/Chlofentezine, Clomazone/Chlomazone, Clopiralid/Clopyralid, Clorantranilprolo/Chlorantranilprole, Cloridazon/Chloridazon, Cloroxuron/Cloroxuron, Clorpirifos/Chlorpyrifos, Clorsulfuron/Chlorsulfuron, Clortiamide/Chlorthiamide, Clortoluron/Chlortoluron, Clotianidin/Clothianidin, Cyflumetofen/Cyflumetofen, Daminozide/Daminozid, Desmedifam/Desmedipham, Diazinone/Diazinon, Dicamba/Dicamba, Diclofop/Diclofop, Diclorprop (incl.Diclorprop-P)/Dichlorprop (incl.Dichlorprop-P), Diclorvos/Dichlorvos, Diethofencarb/Diethofencarb, Difenoconazolo/Difenoconazole, Diflubenzuron/Diflubenzuron, Diflufenican/Diflufenican, Dimetenamide/Dimethenamid, Dimetoato/Dimethoate, Dimetomorf/Dimethomorph, </p>	
---	--



Diniconazole/Diniconazole, Dinocap/Dinocap, Dinoseb/Dinoseb, Dioxathion/Dioxathion, Disulfoton solfossido/Disulfoton sulfoxide, Disulfoton sulfone/Disulfoton sulfon, Disulfoton/Disulfoton, Ditianon/Dithianon, Diuron/Diuron, Dodemorf/Dodemorph, Dodina/Dodine, Emamectina/Emamectin, Epossiconazolo/Epoxiconazole, Esaconazolo/Hexaconazole, Etirimol/Ethirimol, Etofenprox/Etofenprox, Etofumesate/Ethofumesate, Etoprofos/Ethoprofos, Etossichina/Ethoxyquin, Etossisulfuron/Ethoxysulfuron, Exitiazox/Hexythiazox, Famoxadon/Famoxadone, Fenamidone/Fenamidone, Fenamifos/Fenamiphos, Fenarimol/Fenarimol, Fenazaquin/Fenazaquin, Fenbuconazolo/Fenbuconazole, Fenbutatin ossido/Fenbutatin Oxide, Fenexamid/Fenhexamid, Fenmedifam/Phenmedipham, Fenossicarb/Fenoxycarb, Fenoxaprop p- etile/Fenoxaprop p-Ethyl, Fenpirazamina/Fenpyrazamine, Fenpiroximate/Fenpyroximate, Fenpropatrin/Fenpropathrin, Fenpropidin/Fenpropidin, Fenpropimorf/Fenpropimorph, Fention oxon sulfone/Fenthion oxon sulfone, Fention oxon solfossido/Fenthion oxon sulfoxide, Fention oxon/Fenthion oxon, Fipronil (somma di Fipronil + metabolita solfone espressa in Fipronil)/Fipronil sum of Fipronil + solfone metabolte expressed as Fipronil), Fipronil sulfone/Fipronil sulfone, Fipronil/Fipronil, Flazasulfuron/Flazasulfuron,	
--	--



<p>Flonicamid/Flonicamid, Florasulam/Florasulam, Florpirauxifen benzil/Florpyrauxifen Benzyl, Fluazifop p- butile/Fluazifop p-butyl, Fluazifop p/Fluazifop p, Fluazifop/Fluazifop, Fluazinam/Fluazinam, Flubendiamide/Flubendiamide, Fludioxonil/Fludioxonil, Flufenacet/Flufenacet, Flufenoxuron/Flufenoxuron, Flumioxazin/Flumioxazin, Fluometuron/Fluometuron, Fluopicolide/Fluopicolid, Fluopyram/Fluopyram, Fluoxastrobin/Fluoxastrobin, Flupyradifurone/Flupyradifurone, Fluquinconazolo/Fluquinconazole, Flurocloridone/Flurochloridone, Fluroxipir/Fluroxypyr, Flurprimidol/Flurprimidol, Flusilazol/Flusilazole, Flutolanil/Flutolanil, Flutriafol/Flutriafol, Fluvalinate- Tau/Fluvalinate-Tau, Fluxapyroxad/Fluxapyroxad, Foramsulfuron/Foramsulfuron, Forate sulfone/Phorate sulfone, Forate sulfossido/Phorate sulfoxide, Forclorfenuron/Forchlorfenuron, Fosalone/Phosalone, Fosfamidon/Phosphamidon, Fosmet/Phosmet, Fossima/Phoxim, Fostiazate/Fosthiazate, Furatiocarb/Furathiocarb, Halauxifen metile/Halauxifen methyl, Halosulfuron metile/Halosulfuron methyl, Imazalil/Imazalil, Imazamox/Imazamox, Imazaquin/Imazaquin, Imidacloprid/Imidacloprid, Indoxacarb/Indoxacarb, Iodosulfuron metile/Iodosulfuron methyl,</p>	
--	--



<p>Ipconazolo/Ipconazole, Iprodione/Iprodione, Iprovalicarb/Iprovalicarb, Isofetamid/Isofetamid, Isopirazam/Isopyrazam, Isoproturon/Isoproturon, Isoxaben/Isoxaben, Isoxaflutole/Isoxaflutole, Kresoxim- metile/Kresoxim methyl, Linuron/Linuron, Lufenuron/Lufenuron, Malaixon/Malaixon, Mandipropamid/Mandipropamid, Mecarbam/Mecarbam, Mecoprop- P/Mecoprop-P, Mecoprop MCPP/Mecoprop MCPP, Mefentrifluconazole/Mefentrifluconazole, Mepanipirim/Mepanipirim, Mepronil/Mepronil, Meptildinocap/Meptyldinocap, Mesosulfuron metile/Mesosulfuron methyl, Mesotrione/Mesotrione, Metaflumizone/Metaflumizone, Metalaxil- M/Metalaxyl-M, Metalaxil/Metalaxyl, Metaldeide/Metaldehyde, Metamidofos/Methamidophos, Metamitron/Metamitron, Metazaclor/Metazachlor, Metconazolo/Metconazole, Metidation/Methidathion, Metiocarb (somma di metiocarb and metiocarb sulfossido and solfone, espresso come metiocarb)/Methiocarb (sum of methiocarb and methiocarb sulfoxide and solfone, expressed as methiocarb), Metiocarb Solfone/Methiocarb Sulfone, Metiocarb sulfossido/Methiocarb Sulfoxide, Methiocarb/Methiocarb, Metobromuron/Metobromuron, Metolaclor/Metolachlor, Metomil/Methomyl, Metossifenozone/Methoxyfenozide, Metrafenone/Metrafenone, Metribuzin/Metribuzin, Metsulfuron</p>	
---	--



metile/Metsulfuron	methyl,	
Miclobutanil/Myclobutanil,		
Milbemectin/Milbemectin,	Milbemicyn-	
A3/Milbemicyn-A3,	Milbemicyn-	
A4/Milbemicyn-A4,		
Monocrotofos/Monocrotophos,		
Monolinuron/Monolinuron,		
Monuron/Monuron,		
Napropamide/Napropamide,		
Nicosulfuron/Nicosulfuron,		
Novaluron/Novaluron,		
Ometoato/Omethoate,	Oryzalin/Oryzanyl,	
Ossicarbossina/Oxycarboxin,		
Oxasulfuron/Oxasulfuron,		
Oxathiapiprolin/Oxathiapiprolin,		
Paclobutrazolo/Paclobutrazol,	Paraoxon	
metile/Paraoxon	methyl,	
Pencicuron/Pencycuron,		
Penconazolo/Penconazole,		
Pendimetalin/Pendimethalin,		
Penoxsulam/Penoxsulam,		
Pentiopirad/Penthiopyrad,		
Petoxamide/Pethoxamid,		
Picloram/Picloram,	Picolinafen/Picolinafen,	
Picoxistrobin/Picoxystrobin,		
Pinoxaden/Pinoxaden,		
Piraclostrobin/Pyraclostrobin,	Piraflufen	
etile/Pyraflufen ethyl, Piraflufen/Pyraflufen,		
Pirazofos/Pyrazophos,	Piretrine/Pyrethrins,	
Piridaben/Pyridaben,	Piridalil/Pyridalyl,	
Piridate/Pyridate,	Pirimetaniil/Pyrimethanil,	
Pirimicarb/Pirimicarb,	Pirimifos	
metile/Pirimiphos	methyl,	
Piriproxifen/Pyriproxyfen,		
Piroxsulam/Pyroxsulam,	Profam/Propham,	
Profenofos/Profenofos,		
Profoxydim/Profoxydim,		
Propaclor/Propachlor,		
Propamocarb/Propamocarb,		
Propanil/Propanil,	Propargite/Propargite,	




Propiconazolo/Propiconazole, Propizamide/Propyzamide, Propossicarbazone/Propoxycarbazone, Propoxur/Propoxur, Proquinazid/Proquinazid, Prosulfocarb/Prosulfocarb, Prosulfuron/Prosulfuron, Protioconazolo- destio/Prothioconazole-desthio, Protioconazolo/Prothioconazole, Pyriofenone/Pyriofenone, Quinalfos/Quinalphos, Quinmerac/Quinmerac, Quinoxifen/Quinoxifen, Quizalofop etile/Quizalofop ethyl, Rotenone/Rotenone, S-metolaclor/S-metolachlor, Sedaxane/Sedaxane, Setossidim/Sethoxydim, Siltiofam/Silthiofam, Simazina/Simazine, Spinetoram/Spinetoram, Spinosad (somma di spinosin A and spinosin D)/Spinosad (sum of spinosyn A and spinosyn D), Spinosina A/Spinosyn A, Spinosina D/Spinosyn D, Spirodiclofen/Spirodiclofen, Spiromesifen/Spiromesifen, Spirotetramat/Spirotetramat, Spiroxamina/Spiroxamine, Sulcotrione/Sulcotrione, Sulfosulfuron/Sulfosulfuron, Sulfoxaflor/Sulfoxaflor, Tebuconazolo/Tebuconazole, Tebufenozide/Tebufenozide, Tebufenpirad/Tebufenpyrad, Teflubenzuron/Teflubenzuron, Tembotrione/Tembotrione, Tepraloxydim/Tepraloxydim, Terbufos/Terbufos, Terbutilazina/Terbuthylazine, Tetraconazolo/Tetraconazole, Tiabendazolo/Thiabendazole, Tiacloprid/Thiacloprid,	
---	--



<p>Tiametoxam/Thiamethoxam, Tiencarbazone metile/Thiencarbazone methyl, Tifensulfuron metile b/Thifensulfuron methyl b, Tiobencarb/Thiobencarb, Tiodicarb/Thiodicarb, Tiofanato metile/Thiophanate methyl, Tolclofos-metile/Tolclofos-methyl, Tralcoxydim/Tralkoxydim, Triadimefon/Triadimefon, Triadimenol/Triadimenol, Triasulfuron/Triasulfuron, Triazofos/Triazophos, Tribenuron metile/Tribenuron methyl, Triciclazolo/Tricyclazole, Triclopyr/Triclopyr, Triclorfon/Trichlorfon, Tridemorph/Tridemorph, Triflossistrobina/Trifloxystrobin, Triflumizolo/Triflumizole, Triflumuron/Triflumuron, Triforine/Triforine, Trinexapac etile/Trinexapac ethil, Trinexapac/Trinexapac, Triticonazolo/Triticonazol, Tritosulfuron/Tritosulfuron, Valifenalate/Valifenalate, Zoxamide/Zoxamide</p>	
<p>Pesticidi/Pesticides : 2-fenilfenolo (OPP)/2-phenylphenol (OPP), 2-Keto etofumesate/2-Keto ethofumesate, Acido 1-naftilacetico (NAA)/1-naphtylacetic acid (NAA), Aclonifen/Aclonifen, Acrinatina/Acrinathrin, Aldrina/Aldrin, Antrachinone/Anthraquinone, Benfluralin/Benfluralin, Benfuracarb/Benfuracarb, Bentazone/Bentazon, Bifenile/Biphenyl, Bifenox/Bifenox, Bifentrina/Bifenthrin, Bromofos-etile/Bromophos-ethyl, Captano/Captan, Carbosulfan/Carbosulfan, Cialofop butile/Cyhalofop Butyl, Cialotrina -</p>	OIV-MA-AS323-08 R2012



lambda/Cyhalothrin	-	lambda,
Ciesatina/Cyhexatin,	Ciflutrina/Cyfluthrin,	
Cinidon	etile/Cinidon	ethyl,
Cipermetrina/Cypermethrin,		
Clorbenside/Chlorbenside,	Clordano (Cis +	
Trans)/Chlordane (Cis + Trans),	Clordano	
(cis)/Chlordane	(cis),	Clordano
(trans)/Chlordane		(trans),
Clordecone/Chlordecone		(Kepone),
Clorfenapir/Chlorfenapir,		
Clorfenson/Chlorfenson,		
Clorfeninfos/Chlorfeninfos,		
Clorobenzilato/Chlorobenzilate,	Clorpirifos	
metile/Chlorpyriphos		methyl,
Clorprofam/Chlorpropham,		
Clozolate/Chlozolate,		
Deltametrina/Deltamethrin,		
Diclobenil/Dichlobenil,		Diclofop-
metile/Diclofop-Methyl,		
Dicloran/Dichloran,		Dicofol
(Keltane)/Dicofol		(Keltane),
Dieldrina/Dieldrin,		
Difenilammina/Diphenylamine,		
Dimossistrobina/Dimoxystrobin,	Dinoseb	
acetato/Dinoseb	acetate,	Endosulfan
alfa/Endosulfan	alpha,	Endosulfan
beta/Endosulfan	beta,	Endosulfan
solfato/Endosulfan	sulfate,	Endrina/Endrin,
Eptacloro epossido (cis)/Heptachlor epoxide	(cis),	Eptacloro epossido (trans)/Heptachlor
epoxide (trans),	Eptacloro/Heptachlor,	
Esaclorobenzene		
(HCB)/Hexachlorobenzene		(HCB),
Esfenvalerato/Esfenvalerate,		
Etalfluralin/Ethalfluralin,		Etion/Ethion,
Etoxazolo/Etoxazole,		
Etridiazolo/Etridiazole,		Fenclorfos
oxon/Fenclorfos		oxon,
Fenclorfos/Fenclorfos,		
Fenitrotion/Fenitrothion,		



<p>Fenotrin/Phenothrin, Fention/Fenthion, Fenvalerato/Fenvalerate, Flucitrinate/Flucythrinate, Fluroxipir- meptil/Fluroxypyr-meptyl, Folpet/Folpet, Forate Oxon/Phorate Oxon, Forate/Phorate, Formotion/Formothion, Ftalimide/Phthalimide, Gamma- esaclorocicloesano (gamma-HCH Lindano)/Gamma-hexachlorocyclohexane (gamma-HCH Lindane), Lenacil/Lenacil, Malation/Malathion, Metacrifos/Methacrifos, Metoprene/Methoprene, Metossicloro/Methoxychlor, Mevinfos/Mevinphos (Phosdrin), Molinate/Molinate, Nitrofen/Nitrofen, Oxadiazon/Oxadiazon, Oxadixil/Oxadixyl, Oxifluorfen/Oxyfluorfen, Paration- metile/Parathion-methyl, Paration/Parathion, Permetrina/Permethrin, Pimetrozine/Pymetrozine, Procimidone/Procymidone, Propaquizafop/Propaquizafop, Rimsulfuron/Rimsulfuron, Tecnazene/Tecnazene, Teflutrin/Tefluthrin, Tetradifon/Tetradifon, Tetraidroftalimmide/Tetrahydrophthalimide, Tolifluanide/Tolyfluanid, Triallate/Triallate, Trifluralin/Trifluralin, Vinclozolin/Vinclozolin</p>	
Solfati/Sulphates	OIV-MA-AS313-16 R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-10 R2018



DECRETO 11 maggio 2026.

Modifica del disciplinare di produzione del sistema di qualità nazionale zootecnica «Acquacoltura sostenibile».

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione e che abroga la direttiva 98/34/CE fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno della direttiva stessa;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata da ultimo dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, concernente la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE abrogate dalla direttiva (UE) 2015/1535;

Visto il decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022 recante l'istituzione del Sistema di qualità nazionale zootecnica (di seguito SQNZ) riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali e che abroga il decreto ministeriale 4 marzo 2011 «Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione»;

Vista la notifica 2019/0489/I, relativa al «Decreto di riconoscimento del Sistema di qualità nazionale - Acquacoltura sostenibile», effettuata ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535;

Visto il decreto dipartimentale del 4 febbraio 2020, n. 7630 con il quale è stato riconosciuto il disciplinare di produzione SQNZ «Acquacoltura sostenibile», modificato da ultimo con decreto dipartimentale del 20 gennaio 2022, n. 25193;

Vista la proposta di modifica del disciplinare di produzione SQNZ «Acquacoltura sostenibile» presentata dal Consorzio «Sigillo Italiano» di promozione e valorizzazione dei prodotti SQNZ e dall'Associazione piscicoltori italiani in data 25 novembre 2025;

Visto che la Commissione SQNZ, con verbale prot. 169206 del 10 aprile 2026, ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione «Acquacoltura sostenibile», subordinatamente al recepimento di alcune precisazioni;

Vista la proposta definitiva di modifica del disciplinare di produzione SQNZ «Acquacoltura sostenibile» presentata dall'Associazione piscicoltori italiani in data 24 aprile 2026 che accoglie tutte indicazioni della Commissione SQNZ;

Considerato che le modifiche apportate al disciplinare di produzione SQNZ «Acquacoltura sostenibile» non costituiscono variazioni sostanziali, in quanto non ne modificano l'ambito di applicazione;

Preso atto che i suddetti aggiornamenti non introducono nuovi o più stringenti requisiti tali da configurare barriere al commercio;

Ritenuto, pertanto, che non ricorrano i presupposti per una nuova procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, non configurandosi il caso di un nuovo progetto di regola tecnica che richieda l'esame preventivo in sede europea;

Decreta:

Articolo unico

1. Il disciplinare di produzione SQNZ «Acquacoltura sostenibile», è modificato, ai sensi dell'art. 5, comma 12, del decreto ministeriale 646632 del 16 dicembre 2022, secondo l'allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 11 maggio 2026

Il direttore generale: IACOVONI



**Sistema di Qualità Nazionale "Zootecnia" riconosciuto dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi del D.M. n. 646632 del 16
dicembre 2022**

**MODIFICA
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE "ACQUACOLTURA SOSTENIBILE"
(art. 5, comma 12, D.M. n. 646632 del 16 dicembre 2022)**

SOMMARIO

1	SCOPO
2	OBIETTIVI
3	CAMPO DI APPLICAZIONE
3.1	Tipologia di prodotti.....
3.2	Il disciplinare si applica a pesci e molluschi bivalvi allevati e ai relativi derivati e trasformati:.....
3.3	Specie ittiche a cui si applica il disciplinare:.....
3.4	Tipologia di imprese richiedenti
4	DESCRIZIONE DEI PRODOTTI
5	REQUISITI DI LEGGE
6	REQUISITI VALORIZZANTI
6.1	ORIGINE DEGLI ANIMALI
6.2	PRATICHE E GESTIONE DELL' ALLEVAMENTO.....
6.3	ALIMENTAZIONE
6.4	SOSTENIBILITA'
6.4.1	PILASTRO AMBIENTALE
	GESTIONE RIFIUTI
6.4.2	PILASTRO SOCIALE
6.4.3	PILASTRO ECONOMICO.....
7	FRESCHEZZA / CONSERVAZIONE
8	TRACCIABILITÀ E AUTOCONTROLLO
9	ETICHETTATURA
10	CONTROLLI



1 SCOPO

Lo scopo del presente disciplinare è definire i requisiti che le imprese di acquacoltura che allevano pesci e molluschi bivalvi devono rispettare per aderire al Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (di seguito SQNZ), istituito dal MIPAAF con il D.M. n. 4337 del 04 marzo 2011 successivamente abrogato con il D.M. n. 646632 del 16 dicembre 2022.

Il presente disciplinare si applica alle specie da acquacoltura (pesci e molluschi) in conformità al Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia.

Il disciplinare si applica a partire dalle fasi di allevamento (dall'ingresso degli avannotti nel caso del pesce e dalla accettazione del novellame nel caso dei molluschi bivalvi) fino alle fasi di immissione in commercio dei prodotti dell'acquacoltura identificati con gli estremi del Sistema di Qualità Nazionale.

2 OBIETTIVI

L'obiettivo del disciplinare di produzione è quello di qualificare l'acquacoltura, migliorando i prodotti dal punto di vista della qualità e il processo produttivo dal punto di vista della sostenibilità e il benessere degli organismi allevati.

In linea con gli "Orientamenti strategici per un'acquacoltura dell'UE più sostenibile e competitiva per il periodo 2021 – 2030", l'obiettivo del disciplinare è quello di partecipare alla transizione verde stabilita dal Green Deal europeo, contribuendo alla transizione verso sistemi alimentari sostenibili, avanzare verso la "sostenibilità competitiva" (come espresso nella strategia "Dal produttore al consumatore") e prestare maggiore attenzione al benessere animale. In tal senso i requisiti valorizzanti previsti dal presente definiscono procedure e parametri tali da massimizzare il benessere degli animali acquatici allevati.

L'adozione del disciplinare di produzione intende "aggiungere valore" ai prodotti delle imprese coinvolte nella filiera ampliando gli sbocchi di mercato.

3 CAMPO DI APPLICAZIONE

3.1 Tipologia di prodotti

3.2 Il disciplinare si applica a pesci e molluschi bivalvi allevati e ai relativi derivati e trasformati:

Pesci: freschi refrigerati.


Molluschi: freschi/vivi, confezionati in ATM, sottovuoto, prodotti pastorizzati, in retina o similari.

Pesci Trasformati: ATM, sottovuoto, prodotti pastorizzati, affumicati.

3.3 Specie ittiche a cui si applica il disciplinare:

Specie ittiche

1. Trota iridea (*Onchorhynchus mykiss*)



2. Salmerino di fonte (*Salvelinus fontinalis*)
3. Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*)
4. Storione bianco (*Acipenser transmontanus*)
5. Storione siberiano (*Acipenser baerii*)
6. Storione russo (*Acipenser gueldenstaedtii*)
7. Storione ladano (*Huso huso*)
8. Sterletto (*Acipenser ruthenus*)
9. Storione stellato (*Acipenser stellatus*)
10. Storione cobice (*Acipenser naccarii*)
11. Anguilla europea (*Anguilla anguilla*)
12. Spigola (*Dicentrarchus labrax*)
13. Orata (*Sparus aurata*)
14. Ombrina (*Argirosomus regio*)
15. Sarago pizzuto (*Puntazzo puntazzo*)

Molluschi Bivalvi

16. Cozza o Mitilo (*Mytilus galloprovincialis*);
17. Ostrica concava (*Crassostrea gigas*);
18. Ostrica piatta (*Ostrea edulis*);
19. Vongola verace (*Ruditapes philippinarum*);
20. Vongola verace (*Ruditapes decussatus*);

3.4 Tipologia di imprese richiedenti

Il presente disciplinare di produzione può essere adottato da:

1. Imprese in forma singola;
2. Imprese in forma associata (organizzate in filiera con soggetto capofila - capofiliera - che si assume la responsabilità della conformità del prodotto ai parametri previsti dal presente disciplinare);
3. Imprese che acquistano prodotto già certificato secondo il SQNZ e che lo lavorano/trasformano e/o commercializzano applicando il disciplinare di produzione per le sole fasi di competenza.

4 DESCRIZIONE DEI PRODOTTI

Per ogni specie allevata per la quale viene richiesta l'adesione al presente disciplinare viene predisposta, a cura di ciascuna impresa aderente, una scheda riassuntiva che riporta:

- Denominazione commerciale della specie¹;
- Denominazione scientifica;
- Descrizione;
- Caratteristiche organolettiche, merceologiche e igienico-sanitarie;
- Sistema di allevamento;
- Valori nutrizionali.

5 REQUISITI DI LEGGE

¹ Le denominazioni commerciali e scientifiche devono essere conformi alle norme vigenti.



Il presente disciplinare prevede esclusivamente requisiti valorizzanti dal punto di vista della qualità e della sostenibilità.

Tali requisiti sono da intendersi aggiuntivi rispetto a quelli di legge poiché il rispetto della normativa vigente è considerata prerequisito ed il controllo del rispetto della stessa non compete all'organismo di certificazione.

6 REQUISITI VALORIZZANTI

6.1 ORIGINE DEGLI ANIMALI

L'origine è intesa come Paese di nascita, allevamento, macellazione, e confezionamento. Nell'ottica della trasparenza è richiesto che in tutte le fasi di processo il prodotto (uova, novellame, pesce, prodotto finito) sia accompagnato da una etichetta di origine, nei documenti di trasporto e nei registri di allevamento.

In aggiunta a tutte le informazioni obbligatorie per legge, tra cui la denominazione commerciale del prodotto, il nome scientifico della specie, il paese di allevamento e l'impresa produttrice, è obbligatorio riportare nell'etichetta di origine, in modo esplicito, anche le seguenti informazioni:

- Paese di nascita,
- Paese di macellazione²,
- Paese di confezionamento.

L'etichetta di origine si applica a:

- uova;
- novellame di molluschi bivalvi ottenuti sia con riproduzione naturale e semina dopo l'acquisizione da centri di riproduzione sia con il prelievo in natura di animali selvatici da banchi naturali³;
- novellame di specie ittiche, larve/post larve e avannotti ottenuti sia da centri di riproduzione sia con il prelievo in natura di animali selvatici;
- specie ittiche prodotto finito;
- molluschi prodotto finito.

L'etichetta di origine accompagna i prodotti in tutti gli scambi commerciali.

6.2 PRATICHE E GESTIONE DELL'ALLEVAMENTO

Le pratiche di gestione dell'allevamento devono prevedere:

- Qualifica dei fornitori di avannotti/larve/novellame che possano garantire l'indicazione di origine e la tecnologia di incubazione delle uova e allevamento adeguato delle larve/post larve e degli avannotti. In un apposito elenco sono riportati i fornitori qualificati che sono obbligati a produrre

²Informazione non applicabile ai molluschi bivalvi.

³I banchi naturali devono essere situati in zone classificate A o B dall'autorità competente. I molluschi devono successivamente permanere negli allevamenti aderenti al SQNZ per almeno 6 mesi, se prelevate dalle medesime zone di produzione, o almeno 8 mesi se provenienti da zone diverse da quelle di produzione.



una dichiarazione che attesta il rispetto dei requisiti di cui al disciplinare o eventualmente l'adesione al Sistema di Qualità.

- Ciascuna impresa deve mappare i propri fornitori di larve/post larve /avannotti/novellame e prevedere che gli stessi assicurino l'indicazione di origine e la tecnologia di incubazione delle uova e allevamento adeguato delle larve/post larve e degli avannotti.
- Assicurare l'assenza di organismi geneticamente modificati, prevedendo una dichiarazione del fornitore di uova embrionate/novellame. È consentito l'allevamento di individui poliploidi.
- Accettazione avannotti/larve/novellame/ seme naturale per i molluschi bivalvi, seme per i molluschi bivalvi in schiuditoi, solo da fornitori qualificati.
- Adottare delle misure atte a minimizzare il rischio di fughe degli animali allevati;
- Rispettare e misurare nelle specie ittiche allevate in impianti a terra (esclusi i pesci allevati in gabbia in mare) i parametri ambientali relativi ad ossigeno, salinità, temperatura e pH, riportati nelle tabelle seguenti:

SPECIE ITTICHE DI ACQUA DOLCE (trota, salmerino, storione e anguilla)

- Saturazione ossigeno non inferiore al 60 %; frequenza settimanale;
- Solidi sospesi inferiori a 10 mg/L: frequenza trimestrale;
- Ossigeno disciolto nelle acque di allevamento superiore a 3 mg/l: frequenza giornaliera;
- BOD e COD inferiori rispettivamente a 80 e 160 mg/l: frequenza trimestrale;
- pH: Valori compresi tra 7 e 9,5: frequenza trimestrale;
- Ammoniaca (N-NH₄): valori inferiori a 25 µg/l: frequenza trimestrale;
- Nitrati (NO₃-N): valori inferiori a 200 µg/l: frequenza trimestrale;
- Nitriti (NO₂-N): valori inferiori a 4 µg/l: frequenza trimestrale;
- Fosforo totale inferiore a 15 mg/l: frequenza trimestrale;
- Temperatura massima: 20°C.

SPECIE ITTICHE DI ACQUA MARINA (spigola, orata, ombrina, anguilla, saraghi)

- Saturazione ossigeno non inferiore al 40%; frequenza settimanale;
- Solidi sospesi inferiori o uguali a 80 mg/L: frequenza trimestrale;
- Ossigeno disciolto nelle acque di allevamento superiore a 4 mg/l; frequenza giornaliera, (ad eccezione dei giorni in cui non è possibile raggiungere le gabbie a mare per avversità atmosferiche);
- BOD e COD inferiori o uguali rispettivamente a 40 e 160 mg/l: frequenza trimestrale;
- pH: Valori compresi tra 6,5 e 8,5: frequenza trimestrale;
- Ammoniaca (N NH₄): valori inferiori o uguali a 15 µg/l: frequenza trimestrale;
- Nitrati (NO₃ N): valori inferiori o uguali a 20 µg/l: frequenza trimestrale;
- Nitriti (NO₂ N): valori inferiori o uguali a 0,6 µg/l: frequenza trimestrale;
- Fosforo totale inferiore o uguale a 10 mg/l: frequenza trimestrale;
- Temperatura massima: 28°C.

METODO: Rilevamento con sonde e kits diagnostici



- I molluschi bivalvi devono essere allevati esclusivamente nelle zone di produzione classificate come A o B, secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) 854/2004, diversamente dai pesci, per i molluschi non è previsto il rispetto di parametri ambientali, poiché non vi è possibilità alcuna di intervenire sugli stessi.
- La densità degli animali negli allevamenti intensivi e semi intensivi deve rispettare i parametri come di seguito riportati:⁴

Specie	Densità massime alla pesca	Note
Trota - Salmerino	20 kg/mc	Ricambi idrici giorno >1
Trota - Salmerino	25 kg/mc	Ricambi idrici giorno > 5
Trota - Salmerino	35 kg/mc	Ricambi idrici giorno >10
Anguilla	25 kg/mc	Ricambi idrici giorno <10
Anguilla	50 kg/mc	Ricambi idrici giorno >10
Spigola	40/kg mc	Gabbie in mare
Ombrina	40 kg mc	Gabbie in mare
Orata	40 kg mc	Gabbie in mare
Saraghi	40 kg mc	Gabbie in mare
Spigola	40 kg mc (*)	Impianti a terra Ricambi idrici giorno 2/4
Ombrina	40 kg mc (*)	Impianti a terra Ricambi idrici giorno 2/4
Orata	40 kg mc (*)	Impianti a terra Ricambi idrici giorno 2/4
Saraghi	40 kg mc (*)	Impianti a terra Ricambi idrici giorno 2/4

(*) Tecnologie avanzate di ossigenazione e monitoraggio delle acque sia a ciclo aperto sia a ciclo chiuso/RAS + 5 kg mc di densità.

- Monitorare, per le specie ittiche, giornalmente o settimanalmente⁵ lo stato di salute e di benessere dei prodotti in tutte le fasi di allevamento, al fine di evidenziare precocemente eventuali patologie ed eseguire tempestivamente la diagnosi e le misure profilattiche con indicazione dell'eventuale fermo degli impianti, della pulizia e del trattamento dell'acqua.
- Per i molluschi monitorare ogni 15 giorni lo stato di benessere degli animali (in particolare tassi di mortalità).
- Gestire le non conformità relative ai parametri di allevamento definiti dal presente disciplinare prevedendo registrazioni e definendo le eventuali azioni correttive.
- Aggiornare il registro di allevamento prevedendo per le specie ittiche controlli giornalieri o settimanale (registrati) relativi a:
 - stato di salute, di benessere, di vitalità;
 - assenza di pigmentazioni anomale, di abrasioni o di altre situazioni non normali della cute (i.e. lesioni anatomopatologiche);
 - altre situazioni ritenute non normali dall'esperienza dell'osservatore;

⁴ Requisito non applicabile alla molluschicoltura che è definita estensiva.

⁵ Requisito non applicabile alla molluschicoltura che adotta un approccio di profilassi passiva non potendo in alcun modo intervenire con trattamenti sanitari.



- ossigeno, salinità, temperatura e pH.
- Indice di conversione dei pesci con stima della biomassa.
- Per i molluschi controlli **quindicinali** (registrati) relativi a:
 - Mortalità,
 - Vitalità.
- Aggiornare il Registro di Carico e scarico degli animali allevati.
- Nel caso di mortalità anomale (per i molluschi bivalvi mortalità >20%) ed in assenza di una chiara diagnosi, svolgere una valutazione aggiuntiva a quelle previste periodicamente sulla qualità dell'acqua.

6.3 ALIMENTAZIONE


- Definire e adottare un piano alimentare adeguato alle densità di stoccaggio, alla taglia degli animali allevati, ai valori della temperatura dell'acqua e a soddisfare i requisiti nutrizionali.
- I mangimi impiegati nell'allevamento dei pesci⁶ devono essere:
 - a base di farina di pesce, proteine animali trasformate, farine vegetali, olio di pesce, integratori vitaminici, integratori minerali.
 - Le farine vegetali e di pesce utilizzate per i mangimi devono essere NO OGM. Nella valutazione della conformità del mangime fornito sono ritenute valide le seguenti certificazioni:
 1. Certificazione NON OGM rilasciata in ambito accreditato o a fronte di uno standard specifico riconosciuto in ambito UE;
 2. Certificazione di produzione biologica;
 3. In assenza delle certificazioni sopra indicate, è ammessa una dichiarazione del fornitore di mangimi che attesti l'assenza di OGM per la partita di mangime consegnata. Tale dichiarazione deve essere tassativamente integrata dal cartellino del prodotto, riportante la dicitura specifica sull'assenza di OGM, in piena conformità ai requisiti stabiliti dal Reg. CE n. 1829/2003.
 - Somministrati secondo il piano alimentare definito.
 - Per l'allevamento dei pesci devono essere attuate le registrazioni dei mangimi somministrati attraverso tabelle aziendali protocollate, con evidenza dei periodi di digiuno. Deve essere registrata anche l'eventuale alimentazione integrativa somministrata agli animali.
 - Adottare misure volte a minimizzare gli sprechi di mangimi e quindi aumentarne l'efficienza di utilizzo e ridurre l'impatto inquinante delle acque, valutabile attraverso il piano alimentare e/o procedura interna all'azienda.

6.4 SOSTENIBILITA'

Ogni impresa garantisce la sostenibilità nei tre pilastri di seguito riportati:

1. Ambientale,
2. Sociale,
3. Economico.

⁶ Non si applica ai molluschi perché trattandosi di acquacoltura estensiva non viene somministrata alcuna tipologia di mangime



6.4.1 PILASTRO AMBIENTALE

Con la Raccomandazione 2013/179/CE è stata introdotta nell'Unione Europea la PEF - Product Environmental Footprint - PEF, che regola il calcolo e la valutazione dell'impronta ambientale dei prodotti e dei servizi.

Le imprese aderenti al SQNZ dovranno implementare un sistema di valutazione dell'impronta ambientale in base alla metodologia PEF, prendendo in considerazione almeno i seguenti flussi: consumi energetici, consumo di materie prime e materiali ausiliari, emissioni e gestione dei rifiuti.

I risultati della valutazione dell'impronta ambientale devono essere comunicati all'OdC incaricato, che ne prenderà atto ai fini dell'applicazione del piano dei controlli. L'impresa sulla base delle principali criticità emerse dalla valutazione dell'impronta ambientale dovrà adottare un piano di miglioramento da attuare in modo graduale entro i 5 anni successivi dalla prima valutazione della PEF.

Il piano di miglioramento dovrà garantire una riduzione delle emissioni di CO₂ entro i 5 anni successivi al primo calcolo dell'indicatore GWP100 (impronta di carbonio). Restano esclusi gli scenari determinati da eventi climatici estremi, per i quali sono previste misure eccezionali a tutela degli animali in allevamento.

E' raccomandato l'uso di energia da fonti rinnovabili nelle strutture di trasformazione / lavorazione del prodotto.

GESTIONE RIFIUTI

Formalizzare e applicare un piano di gestione dei rifiuti finalizzato a:

- impedire la dispersione dei rifiuti;
- ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto della componente non riciclabile;
- smaltire i rifiuti utilizzando procedure che consentano di dividere aree di lavorazione/stoccaggio del prodotto, separando i rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi e utilizzando – ove opportuno - gli appositi contenitori;
- riciclare e riutilizzare i materiali usati durante la raccolta, il prelievo, la conservazione e il trasporto degli animali allevati fino al punto vendita, inclusi gli imballaggi.


6.4.2 PILASTRO SOCIALE

In aggiunta ai requisiti cogenti è obbligatorio che le imprese assicurino direttamente o tramite la propria associazione o in caso di accordo di filiera tramite il capofiliera il rispetto dei seguenti requisiti:

- Prevedere aggiornamenti formativi almeno annuali sui temi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro e welfare aziendale, sull'applicazione dei requisiti previsti dal SQNZ e l'aggiornamento tecnico produttivo dei dipendenti.
- Favorire l'inserimento lavorativo dei giovani, dei laureandi e dei giovani laureati, con la definizione di criteri di selezione nella politica delle assunzioni.
- Attivare o aderire a convezioni o accordi con Università e Centri di Ricerca Nazionali e Internazionali per prevedere stage di studenti presso l'impresa e/o iscrizione al Registro scuola lavoro.

6.4.3 PILASTRO ECONOMICO

Le imprese richiedenti devono aver formalizzato un accordo di filiera, che comprenda oltre agli allevatori uno o più dei seguenti attori: trasformatori, confezionatori e i distributori. L'accordo di filiera oltre al rispetto del disciplinare deve prevedere anche:



- il prezzo minimo garantito alla produzione primaria ⁷;
- la definizione del prezzo di vendita e la ripartizione del valore aggiunto all'interno di tutta la filiera in modo equo.

Qualora l'allevatore opera in filiera corta è esentato dalla formalizzazione dell'accordo di filiera.

7 FRESCHENZA / CONSERVAZIONE

- L'immissione in commercio per il consumo dei prodotti freschi deve avvenire entro 48 ore (nel caso di molluschi bivalvi tale periodo è da intendersi al netto del periodo di depurazione) dal momento della raccolta, la cui data dovrà essere registrata su un'apposita scheda per ciascuno dei lotti prodotti.
- Trasformazione dei prodotti freschi entro le 48 ore dalla raccolta.
- In caso di cessione del prodotto in cassette, gli stabilimenti interessati devono essere provvisti di sistemi idonei alla produzione e/o stoccaggio di ghiaccio.
- Il quantitativo di ghiaccio utilizzato nelle fasi di incasamento e trasporto dei prodotti ittici non confezionati deve essere almeno pari ad 1/4 rispetto al peso del prodotto.

8 TRACCIABILITÀ E AUTOCONTROLLO

L'impresa richiedente deve implementare un sistema di tracciabilità a copertura di tutte le attività effettuate in conformità al presente disciplinare. Tale sistema di tracciabilità deve essere impostato secondo la norma ISO 22005 ed essere adottato da tutti gli operatori che gestiscono il prodotto (allevamenti, strutture di lavorazione, strutture di depurazione, strutture di confezionamento etc.).

Nel caso in cui il processo produttivo avvenga presso operatori diversi è fatto obbligo che fra gli operatori coinvolti esista un accordo di filiera a copertura e garanzia del rispetto di tutti i requisiti previsti dal disciplinare.


Il sistema di tracciabilità deve prevedere:

- a) Registrazione dei lotti di prodotto in entrata e in uscita presso ciascun operatore della filiera.
- b) Registrazione e identificazione dei lotti e delle partite di prodotti ittici per tutto il ciclo di allevamento, produzione, preparazione, trasformazione, depurazione, trasporto e commercializzazione.
- c) Coerenza quantitativi (Bilanci di massa).
- d) Prove periodiche di rintracciabilità.

La documentazione da tenere per ciascuna specie in allevamento è la seguente:

- i) soggetti in entrata: origine, data di entrata, lotto, quantità, antecedenti trattamenti veterinari, fornitore, etichetta di origine;
- ii) soggetti in uscita: età, quantità (numero per pesci, peso per molluschi), peso in caso di macellazione, lotto e destinazione;
- iii) le eventuali perdite (mortalità anomale) di animali, in numero o peso, e relativa giustificazione;
- iv) alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari; tabella di alimentazione; profilassi, trattamenti e cure veterinarie: diagnosi, natura dei prodotti somministrati,

⁷ Il prezzo minimo garantito deve essere concordato fra le parti in base ai costi di produzione.



modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti ittici.

- v) La documentazione da tenere per ciascun operatore successivo alla fase di allevamento è la seguente:
- vi) Documenti di acquisto
 - vii) Documenti di vendita
 - viii) Registro di allevamento
 - ix) Registro di carico e scarico
 - x) Registro di lavorazione
 - xi) Quantitativi in ingresso e in uscita
 - xii) Scarti di lavorazione

9 ETICHETTATURA

I prodotti conformi al presente disciplinare di produzione sono identificati dal nome “Acquacoltura Sostenibile”.

L’etichetta deve riportare anche l’informazione relativa al Paese di nascita⁸, allevamento, confezionamento.

10 CONTROLLI

La conformità dei prodotti al disciplinare di produzione è verificata da organismi di controllo indipendenti, abilitati secondo le vigenti norme europee e iscritti nell’Elenco degli Organismi di Controllo qualificati presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di seguito MASAF.


I controlli vengono effettuati sulla base del piano di controllo tipo approvato dal MASAF.

Nella redazione del piano di controllo, si devono considerare gli elementi minimi individuati dal MASAF e di seguito riportati:

- modalità di adesione al sistema da parte degli operatori;
- verifica e mantenimento dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione;
- tipo di non conformità, trattamento e azione correttiva della stessa.

Il Programma di controllo della qualità è aperto a tutti i prodotti di acquacoltura realizzati nell’Unione Europea indipendentemente dalla loro origine a condizione che si rispettino i criteri stabiliti dal Disciplinare. Sono riconosciuti i risultati di controlli comparabili effettuati da altri Stati Membri.

⁸ Nel caso di molluschi pescati da banchi naturali l’origine corrisponde al Paese cui fa riferimento il banco naturale.



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 maggio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,40%, con godimento 15 gennaio 2026 e scadenza 15 marzo 2029, nona e decima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi acces-

sori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;


Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 maggio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 51.859 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 13 gennaio, 12 febbraio, 12 marzo e 10 aprile 2026, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,40% con godimento 15 gennaio 2026 e scadenza 15 marzo 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;



Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una nona *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,40%, avente godimento 15 gennaio 2026 e scadenza 15 marzo 2029. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,40%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 maggio 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,100% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicata nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 maggio 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 2026, al prezzo di aggiudicazio-

ne e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantuno giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 maggio 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,40% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOSONI

26A02480



DECRETO 13 maggio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,95%, con godimento 1° settembre 2017 e scadenza 1° settembre 2038, undicesima e dodicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati rego-

lamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;


Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 maggio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 51.859 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 10 gennaio, 11 aprile, 11 luglio e 12 novembre 2018, nonché il decreto 12 marzo 2019 e il decreto 18 giugno 2024 relativo all'ampliamento del portafoglio di titoli per l'operatività pronti contro termine del Ministero dell'economia e delle finanze (REPO), con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,95% con godimento 1° settembre 2017 e scadenza 1° settembre 2038;



Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una undicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,95% con godimento 1° settembre 2017 e scadenza 1° settembre 2038. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,95%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime diciassette cedole, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 maggio 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,200% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della dodicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 maggio 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per settantacinque giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 maggio 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,95% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2038 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A02481

DECRETO 13 maggio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,30%, con godimento 15 aprile 2026 e scadenza 15 giugno 2033, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023

per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 maggio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 51.859 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2026, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,30% con godimento 15 aprile 2026 e scadenza 15 giugno 2033;



Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,30%, avente godimento 15 aprile 2026 e scadenza 15 giugno 2033. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.750 milioni di euro e un importo massimo di 3.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,30%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 15 giugno 2026, sarà pari allo 0,553022% lordo, corrispondente a un periodo di sessantuno giorni su un semestre di centottantadue giorni.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 maggio 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 maggio 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trenta giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 maggio 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,30% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2033 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A02482



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 22 aprile 2026.

Approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 2025.
(Delibera n. 155).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Nell'adunanza del 22 aprile 2026;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente «Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante il «Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché il contestuale trasferimento di compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ridenominandola Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);

Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014, per il quale «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;

Visto il piano di riordino dell'A.N.AC. presentato al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014 e definitivamente approvato con suo decreto del 1° febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2016;

Visto l'art. 52-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che stabilisce: «L'Autorità nazionale anticorruzione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico ed economico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481»;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità nazionale anticorruzione, approvato con delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e successive modificazioni;

Visto il regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità nazionale anticorruzione, approvato con delibera n. 540 del 7 luglio 2021 e successivamente modificato con delibera n. 518 del 29 ottobre 2024;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 2025, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 597 del 30 dicembre 2024;

Vista la prima variazione al bilancio di previsione per l'anno 2025, approvata con delibera consiliare n. 331 del 30 luglio 2025;

Vista la seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno 2025, approvata con delibera consiliare n. 453 del 26 novembre 2025;

Visti i documenti di seguito riportati, predisposti dall'Ufficio programmazione delle risorse finanziarie, bilancio e contabilità:

rendiconto finanziario 2025, decisionale e gestionale;

relazione illustrativa al conto consuntivo 2025;

nota integrativa al conto consuntivo 2025;

situazione amministrativa al 31 dicembre 2025;

prospetto relativo alle variazioni apportate al bilancio nel corso dell'esercizio 2025;

prospetto relativo alla composizione dei residui attivi e passivi;

prospetto relativo ai movimenti contabili dei fondi di riserva;

prospetto relativo al movimento dei fondi di I.F.R./T.F.R.;

delibera n. 153 del 22 aprile 2026 recante «Accertamento e riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025»;

Visto il parere del collegio dei revisori dei conti, reso con verbale n. 22 del 17 aprile 2026;

Ritenuto che le raccomandazioni dei revisori dei conti riferite alla rideterminazione degli importi da versare al MEF sulla base della normativa relativa alla *spending review* saranno attuate con la prima variazione del bilancio 2026, attualmente in fase di predisposizione;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e sue successive modificazioni, che prevede, all'art. 29, comma 1, che «le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione»;

Delibera:

1) di approvare il conto consuntivo dell'Autorità nazionale anticorruzione per l'esercizio 2025, costituito dai documenti richiamati nelle premesse e allegati al presente provvedimento;

2) di pubblicare la presente delibera e il conto consuntivo 2025 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente: BUSIA

Il Segretario: MASCALI

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 maggio 2026





RENDICONTO FINANZIARIO 2025

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO



**AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2025**

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						COMPETENZA					
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALI		IN -			
		VARIAZIONI		DEFINITIVE		RIMASTE		ACCERTATI		IN +			
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	RISOSSE	DA RISCOUOTERE	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)				
4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)					
	Utilizzo avanzo di amministrazione disponibile presunto all'anno n-1												
	FONDO DI CASSA												
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.983.510,15	0,00	0,00	8.983.510,15								
1.1	Tributi												
	Totale 1.1	8.983.510,15	0,00	0,00	8.983.510,15								
		69.050.000,00	0,00	0,00	69.050.000,00	78.115.548,76	5.084.594,05	83.200.142,81	14.150.142,81				
	Totale 1	69.050.000,00	0,00	0,00	69.050.000,00	78.115.548,76	5.084.594,05	83.200.142,81	14.150.142,81				
2	Trasferimenti correnti												
2.1	Trasferimenti correnti												
	Totale 2.1	11.792.651,49	214.720,00	0,00	12.007.371,49	9.653.271,55	1.079.158,87	10.732.430,42	1.274.941,07				
	Totale 2	11.792.651,49	214.720,00	0,00	12.007.371,49	9.653.271,55	1.079.158,87	10.732.430,42	1.274.941,07				
3	Entrate extratributarie												
3.1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni												
	Totale 3.1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.036,93	0,00	1.036,93	1.463,07				



**AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2025**

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE					COMPETENZA							
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALI					
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -	IN +	IN -		
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)						
3.2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti													
	Totale 3.2	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	154.404,35	0,00	154.404,35						115.595,65
3.3	Interessi attivi													
	Totale 3.3	21.300,00	3.912,56	0,00	25.212,56	24.530,16	0,00	24.530,16						682,40
3.5	Rimborsi e altre entrate correnti													
	Totale 3.5	594.381,00	4.135,88	0,00	598.516,88	503.716,26	0,00	503.716,26						94.800,62
	Totale 3	888.181,00	8.048,44	0,00	896.229,44	683.687,70	0,00	683.687,70						212.541,74
4	Entrate in conto capitale													
4.2	Contributi agli investimenti													
	Totale 4.2	1.972.347,09	73.200,00	0,00	2.045.547,09	800.000,00	1.719.567,98	2.519.567,98						474.020,89
	Totale 4	1.972.347,09	73.200,00	0,00	2.045.547,09	800.000,00	1.719.567,98	2.519.567,98						474.020,89
9	Entrate per conto terzi e partite di giro													
9.1	Entrate per partite di giro													
	Totale 9.1	21.415.000,00	1.929.800,00	0,00	23.344.800,00	21.215.756,12	0,00	21.215.756,12						2.129.043,88



**AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2025**

Parte B

C O D I C E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I R E S I D U I A T T I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O		
	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	R I S C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U O T E R E	V A R I A Z I O N I		T O T A L I	P R E V I S I O N I	R I S C O S S I O N I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		2 3 (9 + 1 5)	
				1 3	1 4				1 5 (1 6 - 1 4)	1 6 (1 4 + 1 5)		1 7 (1 6 - 1 3)
3.2												
T3.02	71.027,05	8.105,45	1.446,05	9.554,50	61.472,55	341.027,05	162.512,80			178.514,25		1.446,05
3.3												
T3.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.212,56	24.530,16			682,40		0,00
3.5												
T3.05	546.223,66	2.223,66	544.000,00	546.223,66	0,00	1.144.740,54	505.939,92			638.800,62		544.000,00
T3	617.250,71	10.332,11	545.446,05	555.778,16	61.472,55	1.513.480,15	694.019,81			819.460,34		545.446,05
4												
4.2												
T4.02	12.449.031,92	3.929.805,85	8.519.226,07	12.449.031,92	0,00	14.494.579,01	4.729.805,85			9.764.773,16		10.238.794,05
T4	12.449.031,92	3.929.805,85	8.519.226,07	12.449.031,92	0,00	14.494.579,01	4.729.805,85			9.764.773,16		10.238.794,05
9												
9.1												
T9.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.344.800,00	21.215.756,12			2.129.043,88		0,00



**AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2025**

Parte A


CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE					DI					COMPETENZA				
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			RISOSSE		RIMASTE			DIFFERENZE		RISPETTO ALLE		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUOTERE	TOTALI	ACCERTATI	IN +	IN -	IN +	IN -	IN +	IN -	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE												
4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)								
9.2	Entrate per conto terzi															
	Totale 9.2	535.000,00	100.000,00	0,00	635.000,00	302.657,40	0,00	0,00	302.657,40			302.657,40				332.342,60
	Totale 9	21.950.000,00	2.029.800,00	0,00	23.979.800,00	21.518.413,52	0,00	0,00	21.518.413,52			21.518.413,52				2.461.386,48
	Totale generale	114.636.689,73	2.325.768,44	0,00	116.962.458,17	110.770.921,53	7.883.320,50		118.654.242,43			1.691.784,26				



**AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2025**

Parte B

C O D I C E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I R E S I D U I A T T I V I A L T E R M I N E D E L L' E S E R C I Z I O
	R E S I D U I A L L' I N I Z I O D E L L' E S E R C I Z I O	R I S C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U O T E R E	V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	R I S C O S S I O N I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
				I N +	I N -			I N +	I N -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
9.2										
T 9.02	828.750,00	0,00	828.750,00	0,00		1.463.750,00	302.657,40		1.161.092,60	828.750,00
T 9	828.750,00	0,00	828.750,00	0,00		24.808.550,00	21.518.413,52		3.290.136,48	828.750,00
T	35.315.182,96	23.688.992,91	11.394.582,14		231.607,91	143.294.130,98	134.459.914,44		8.834.216,54	19.277.903,04



**AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2025**

Parte A


CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE				DI				COMPETENZA			
		PREVISIONI		VARIAZIONI		SOMME IMPEGNATE		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -	IN +	IN -
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)				
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.1	Spese correnti												
	Redditi da lavoro dipendente												
	Totale 1.1	51.328.781,00	796.407,00	0,00	52.125.188,00	42.902.884,29	4.495.538,94	47.398.423,23					4.726.764,77
1.2	Imposte e tasse a carico dell'ente												
	Totale 1.2	3.430.334,00	5.000,00	0,00	3.435.334,00	3.246.849,01	766,00	3.247.615,01					187.718,99
1.3	Acquisto di beni e servizi												
	Totale 1.3	23.888.634,00	832.746,00	6.500,00	24.714.880,00	11.189.532,04	7.556.885,02	18.746.417,06					5.968.462,94
1.4	Trasferimenti correnti												
	Totale 1.4	3.024.456,73	31.980,00	0,00	3.056.436,73	2.420.435,44	0,00	2.420.435,44					636.001,29
1.9	Rimborsi e poste correttive delle entrate												
	Totale 1.9	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	90.906,61	214.789,85	305.696,46					49.303,54
1.10	Altre spese correnti												
	Totale 1.10	2.121.278,00	0,00	1.098.524,56	1.022.753,44	40.708,33	0,00	40.708,33					982.045,11
	Totale 1	84.148.483,73	1.666.133,00	1.105.024,56	84.709.592,17	59.891.315,72	12.267.979,81	72.159.295,53					12.550.256,64



**AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2025**

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		TOTALI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN +	IN -				IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)		
1											
1.1											
T1.01	8.617.136,84	3.564.941,86	2.845,16	3.567.787,02	5.049.349,82	60.742.324,84	46.467.826,15	14.274.498,69		4.498.384,10	
1.2											
T1.02	403.118,03	403.118,03	0,00	403.118,03	0,00	3.838.452,03	3.649.967,04	188.484,99		766,00	
1.3											
T1.03	7.752.172,16	3.100.269,60	4.047.103,62	7.147.373,22	604.798,94	32.467.052,16	14.289.801,64	18.177.250,52		11.603.988,64	
1.4											
T1.04	17.102,64	0,00	0,00	0,00	17.102,64	3.073.539,37	2.420.435,44	653.103,93		0,00	
1.9											
T1.09	865.698,34	216.163,00	649.109,34	865.272,34	426,00	1.220.698,34	307.069,61	913.628,73		863.899,19	
1.10											
T1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.752,44	40.708,33	982.045,11		0,00	
T1	17.655.228,01	7.284.492,49	4.699.058,12	11.983.550,61	5.671.677,40	102.364.820,18	67.175.808,21	35.189.011,97		16.967.037,93	



**AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2025**

Parte A


CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						COMPETENZA					
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALI		IN +		IN -	
		VARIAZIONI		DEFINITIVE		RIMASTE		IMPEGNATI		IN +		IN -	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	IN +	IN -		
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
2	Spese in conto capitale												
2.2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni												
	Totale 2.2	8.538.206,00	0,00	265.140,00	8.273.066,00	1.787.507,71	3.724.546,59	5.512.054,30					2.761.011,70
	Totale 2	8.538.206,00	0,00	265.140,00	8.273.066,00	1.787.507,71	3.724.546,59	5.512.054,30					2.761.011,70
7	Uscite per conto terzi e partite di giro												
7.1	Uscite per partite di giro												
	Totale 7.1	21.415.000,00	1.929.800,00	0,00	23.344.800,00	21.215.737,74	18,38	21.215.756,12					2.129.043,88
	Totale 7.2	535.000,00	100.000,00	0,00	635.000,00	644,12	302.013,28	302.657,40					332.342,60
	Totale 7	21.950.000,00	2.029.800,00	0,00	23.979.800,00	21.216.381,86	302.031,66	21.518.413,52					2.461.386,48
	Totale generale	114.636.689,73	3.695.933,00	1.370.164,56	116.962.458,17	82.895.205,29	16.294.558,06	99.189.763,35					17.772.694,82



**AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2025**

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		TOTALI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN +	IN -				IN +		IN -
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
2											
2.2											
T.202	14.998.184,72	5.979.179,65	8.576.693,30	14.555.872,95	442.311,77	23.271.250,72	7.766.687,36	15.504.563,36	12.301.239,89		
T	14.998.184,72	5.979.179,65	8.576.693,30	14.555.872,95	442.311,77	23.271.250,72	7.766.687,36	15.504.563,36	12.301.239,89		
7											
7.1											
T.701	2.270.133,09	2.270.133,09	0,00	2.270.133,09	0,00	25.614.933,09	23.485.870,83	2.129.062,26	18,38		
7.2											
T.702	1.736.324,90	283.504,96	1.452.819,94	1.736.324,90	0,00	2.371.324,90	284.149,08	2.087.175,82	1.754.833,22		
T7	4.006.457,99	2.553.638,05	1.452.819,94	4.006.457,99	0,00	27.986.257,99	23.770.019,91	4.216.238,08	1.754.851,60		
T	36.659.870,72	15.817.310,19	14.728.573,36	30.545.881,55	6.113.989,17	153.622.328,89	98.712.515,48	54.909.813,41	31.023.129,42		



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Estensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio da nazionale a mutuo riconoscimento, con modifica stampati, del medicinale per uso umano, «Nichel solfato esaidrato allergeaze».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 143 del 29 aprile 2026

Codice pratica: MR/2025/006.

Estensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.), da nazionale a mutuo riconoscimento, con modifica stampati, del medicinale NICHEL SOLFATO ESAIDRATO ALLERGEAZE.

Procedura europea n. IT/H/1018/001/MR.

L'autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) del medicinale «Nichel solfato esaidrato allergeaze», già autorizzato all'immissione in commercio con procedura nazionale e con codice A.I.C. n. 050468, è estesa a procedura di mutuo riconoscimento IT/H/1018/001/MR con la Spagna coinvolta come *Concerned Member State* (CMS).

La confezione autorizzata del medicinale deve essere posta in commercio come precedentemente autorizzata da questa amministrazione ad eccezione delle modifiche apportate ai testi del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), del foglio illustrativo (FI) e delle etichette (Eti), che si autorizzano con la determina, di cui al presente estratto, e che ne costituiscono parte integrante.

Titolare A.I.C.: Smartpractice Europe GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Bövemannstraße 8, 48268 Greven, Germania.

Confezione: «5% unguento» 1 siringa pre-riempita in PP da 4,7 g (5 ml) - A.I.C. n. 050468014 (in base 10) 1J455G (in base 32).

Principio attivo: nichel solfato esaidrato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

SmartPractice Europe GmbH - Bövemannstr. 8, 48268 Greven, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità e classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della rimborsabilità e la classificazione ai fini della fornitura sono invariate.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della presente determina.

2. In ottemperanza all'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'azienda è dispensata dall'obbligo di redigere l'etichetta del confezionamento primario e il foglio illustrativo in lingua italiana e, per i medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Resta fermo l'obbligo, invece, di redigere in lingua italiana l'etichetta del confezionamento secondario, secondo quanto previsto dall'art. 80, commi 1 e 3, del medesimo decreto. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Smaltimento delle scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al paragrafo precedente della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 22 giugno 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02391

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lercanidipina Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 247/2026 del 30 aprile 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo stato membro di riferimento (RMS):

variazione tipo II - C.I.2.b;

aggiornamento dei paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 del foglio illustrativo in accordo al medicinale di riferimento.

Modifiche editoriali minori in accordo al testo *common*,

per il medicinale LERCANIDIPINA ZENTIVA (A.I.C. n. 039567);

codice pratica: VC2/2024/588;

procedura europea: PT/H/1434/001-002/II/033;

titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa, 7 - 20121 Milano, codice fiscale 11388870153.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A02392

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azitromicina Altan»*Estratto determina AAM/PPA n. 248/2026 del 30 aprile 2026*

È autorizzata la seguente variazione di Tipo IB, B.II.e.5.a.2, per il medicinale AZITROMICINA ALTAN che comporta l'immissione in commercio della seguente confezione, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«500 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 050583020 (base 10) 1J7PHD (base 32).

Principio attivo: azitromicina.

Codice pratica: C1B/2025/2362.

Procedura europea: ES/H/0886/001/IB /007.

Titolare A.I.C.: Altan Pharmaceuticals S.A., con sede legale e domicilio fiscale in C/ Cólquide, n. 6, Portal 2, 1ª Planta, Oficina F. Edificio Prisma, Las Rozas - 28230 Madrid.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A02393

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan Mylan Generics».*Estratto determina AAM/PPA n. 258/2026 del 30 aprile 2026*

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: sono autorizzate le seguenti variazioni di tipo IB e IA per il medicinale VALSARTAN MYLAN GENERICS che comporta l'immissione in commercio delle seguenti confezioni, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 041442854 (Base 10), 17JRK6 (Base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 041442866 (Base 10), 17JRKL (Base 32);

«160 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 041442878 (Base 10), 17JRKY (Base 32);

«320 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 041442880 (Base 10), 17JRL0 (Base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 041442892 (Base 10), 17JRLD (Base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 041442904 (Base 10), 17JRLS (Base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 041442916 (Base 10), 17JRM4 (Base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 041442928 (Base 10), 17JRMJ (Base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 041442930 (Base 10), 17JRML (Base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 041442942 (Base 10), 17JRMY (Base 32);

«160 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 041442955 (Base 10), 17JRNC (Base 32);

«160 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 041442967 (Base 10), 17JRNK (Base 32);

«160 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 041442979 (Base 10), 17JRP3 (Base 32);

«320 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 041442981 (Base 10), 17JRP5 (Base 32);

«320 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 041442993 (Base 10), 17JRPK (Base 32);

«320 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 050269012 (Base 10), 1HY2UN (Base 32);

principio attivo: valsartan.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in - via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano - codice fiscale 13179250157.

Procedura europea: UK/H/4518/001-004/IB/004 - NL/H/4552/IA/01-04/036/G.

Codice pratica: C1B/2012/2039 - C1A/2020/3043.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione: classe C - nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così, come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana



e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A02394

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chenpen»

Estratto determina AAM/PPA n. 269/2026 dell'8 maggio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

N.1 variazione tipo IA in B.II.b.1.a sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - sito di confezionamento secondario. Aggiunta di Cenexi come sito per la fase di etichettatura delle siringhe preriempite;

N.2 variazione tipo IB B.II.b.3.a: modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - modifica minore nel procedimento di fabbricazione;

N.3 variazione tipo IA: B.II.b.5.b modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti;

N.4 variazione tipo IA B.II.b.5.a: modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - rafforzamento dei limiti applicati in corso di fabbricazione;

N.5 variazione tipo II B.II.e.5.c: modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito - modifica del peso/volume di riempimento di medicinali sterili multidose (o multidose, utilizzo parziale) per uso parenterale, compresi medicinali biologici/immunologici;

N.6 variazione IB Unforseen B.II.e.z: modifica del sistema di chiusura del contenitore del confezionamento primario del prodotto finito.

Paragrafi modificati: 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto; 3 del foglio illustrativo,

per il medicinale CHENPEN

Confezioni:

040864011 - «150 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,3 ml;

040864047 - «150 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite da 0,3 ml;

040864023 - «300 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,3 ml;

040864035 - «300 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite da 0,3 ml.

Codice pratica: VC2/2024/525.

Codice procedura europea: PT/H/1189/001-002/II/062/G.

Titolare A.I.C.: Bioprojet Pharma, con sede legale e domicilio fiscale in 9 Rue Rameau, 75002 Parigi, Francia (FR).

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo precedente della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A02431

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chenpen».

Estratto determina AAM/PPA 268/2026 dell'8 maggio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

una variazione tipo II B.II.f.1.b.4 Estensione del periodo di validità del prodotto finito;

due variazioni tipo II B.II.d.1.z Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito.

Modifica puntiforme; paragrafo modificato: 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto:

per il medicinale: CHENPEN.

Confezioni A.I.C. n.:

040864011 - «150 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,3 ml;

040864047 - «150 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite da 0,3 ml;

040864023 - «300 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,3 ml;

040864035 - «300 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite da 0,3 ml.

Codice pratica: VC2/2025/420.

Codice procedura europea: PT/H/1189/001-002/II/067/G.

Titolare A.I.C.: Bioprojet Pharma, con sede legale e domicilio fiscale in 9 Rue Rameau, 75002 Parigi, Francia (FR).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A02432



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina, «Lipidover».

Estratto determina AAM/PPA n. 266/2026 dell'8 maggio 2026

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LIPIDOVER, anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister in PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 044264051 (base 10) 1B6UMM (base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister in PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 044264063 (base 10) 1B6UMZ (base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister in PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 044264075 (base 10) 1B6UNC (base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister in PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 044264087 (base 10) 1B6UNR (base 32).

Principio attivo: rosuvastatina.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., codice fiscale 00071020085, con sede legale e domicilio fiscale in via Dante Alighieri, 71 - 18038 Sanremo (IM), Italia.

Codice pratica: N1B/2026/271.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02433

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clotrimazolo, «Gyno Canesten monodose».

Estratto determina AAM/PPA n. 265/2026 dell'8 maggio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del seguente *grouping* di variazioni, approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale GYNO-CANESTEN monodose:

Tipo IB, B.IV.1 - Modifica di un dosatore o di un dispositivo di somministrazione; a) aggiunta o sostituzione di un dispositivo che non costituisce parte integrante del confezionamento primario; 1. Dispositivo munito di marcatura CE;

Tipo IA, B.II.e.1 - Modifica del confezionamento primario del prodotto finito; a) Composizione qualitativa e quantitativa; 1. Forme farmaceutiche solide;

Tipo IA, B.II.a.3 - Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito; b) altri eccipienti; 1. Gli adattamenti di scarsa rilevanza della composizione quantitativa del prodotto finito per quanto riguarda gli eccipienti;

Tipo IA_{IN}, B.II.a.2 - Modifica nella forma o nelle dimensioni della forma farmaceutica; 2) compresse a rilascio immediato, capsule, supposte e pessari; a) Modifica della forma della capsula molle vaginale, da «a forma di goccia» a «oblunga».

Si autorizza l'immissione in commercio del suddetto medicinale, anche nel dosaggio/forma farmaceutica e confezione di seguito indicata:

confezione: «500 mg capsula molle vaginale» 1 capsula in blister PA/AI/PE - A.I.C. n. 043850027 (base 10) 19U69C (base 32);

principio attivo: clotrimazolo.

Si modificano gli stampati, paragrafi 3, 6.5, 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, sezioni 3 del foglio illustrativo e 12 dell'etichettatura.

Si modificano i materiali di confezionamento anche per la confezione già precedentemente autorizzata di seguito riportata, da:

043850015 - «500 mg capsula molle vaginale» 1 capsula in blister pvc/pvdc/pvc

a: 043850015 - «500 mg capsula molle vaginale» 1 capsula in blister pa/al/pvc.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'Allegato 1 alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., codice fiscale 05849130157, con sede legale e domicilio fiscale in Viale Certosa, 130, 20156 Milano, Italia.

Procedura europea: IE/H/xxxx/WS/351.

Codice pratica: C1B/2025/2704.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

SOP (medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco).

Stampati

1. Le nuove confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche riportate nell'allegato 1 della determina, di cui al presente estratto.

2. Per le confezioni già precedentemente autorizzate, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare all'etichettatura le modifiche indicate nell'allegato 1 entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Per le confezioni già precedentemente autorizzate, sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo precedente, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del



medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02434

Rettifica della determina AAM/AIC n. 259/2025 dell'11 luglio 2025, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di testosterone undecanoato, «Testosterone Undecanoato Sun».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 124/2026 dell'8 maggio 2026

Codice pratica: MCA/2023/215bis.

È rettificata, nei termini di seguito indicati, la determina AAM/A.I.C. n. 259/2025 dell'11 luglio 2025, nonché il paragrafo 6 del foglio illustrativo (FI) del prodotto ad essa allegato, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TESTOSTERONE UNDECANOATO SUN, codice A.I.C. 050905, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale n. 176 del 31 luglio 2025, limitatamente all'indicazione di un ulteriore produttore responsabile del rilascio dei lotti.

Determina – Art. 1.

Laddove è riportato:

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V., Polarisenue 87, 2132JH Hoofddorp, Paesi Bassi;

leggasi:

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V., Polarisenue 87, 2132JH Hoofddorp, Paesi Bassi;

Terapia S.A., Strada Fabricii Nr 124, 400632 Cuj-Napoca, Cluj, Romania.

Foglio illustrativo (FI) – Paragrafo 6

Laddove è riportato:

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisenue 87, 2132JH Hoofddorp Paesi Bassi;

leggasi:

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisenue 87, 2132JH Hoofddorp Paesi Bassi.

Produttori

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisenue 87, 2132JH Hoofddorp Paesi Bassi;

Terapia S.A. Strada Fabricii Nr 124 400632 Cuj-Napoca Cluj – Romania.

Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Polarisenue 87, 2132JH Hoofddorp, Paesi Bassi.

Disposizioni finali: il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A02472

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo al Libretto smart

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la

Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), rende noto che - a partire dal 19 maggio 2026 e fino al 9 luglio 2026 - alle persone fisiche maggiori di età, titolari del Libretto Smart monointestato o cointestato a firma disgiunta è reso disponibile un nuovo Deposito Supersmart Premium, della durata di trecentosessantasei giorni ad un tasso di interesse nominale annuo lordo a scadenza pari al 3,25%, che consente di accantonare sul Libretto Smart, in tutto o in parte, le somme che possano considerarsi nuova liquidità rispetto ai saldi contabili riportati dal Libretto Smart e dai conti correnti postali/libretti di risparmio postale intestati al titolare del Libretto Smart, rilevati alla data del 14 maggio 2026.

Si informa altresì che, sempre a partire dal 19 maggio 2026, la CDP S.p.a. rende disponibile, a valere sul Libretto Smart:

un nuovo Deposito Supersmart Rinnova, della durata di cinquecentoquaranta giorni ad un tasso di interesse nominale annuo lordo a scadenza pari al 2,00%, destinato a persone fisiche maggiori di età titolari di un Libretto Smart monointestato o cointestato a firma disgiunta alle quali è consentito accantonare, in tutto o in parte, le somme provenienti da Depositi Supersmart Premium a 366 giorni, scaduti a partire dal 1° gennaio 2026, non rimborsati anticipatamente e depositati sul proprio Libretto Smart. A decorrere dalla medesima data, il Deposito Supersmart Rinnova con vincoli a cinquecentoquaranta giorni, al tasso di interesse pari all'1,75%, è interrotto;

un nuovo Deposito Supersmart Young, della durata di centottanta giorni, destinato agli intestatari o cointestati di un Libretto Smart monointestato o cointestato a firma disgiunta di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ad un tasso di interesse nominale annuo lordo a scadenza pari al 2,25%. A decorrere dalla medesima data, il Deposito Supersmart Young della durata di centottanta giorni, ad un tasso di interesse nominale annuo lordo a scadenza pari al 2,00%, è interrotto;

un nuovo Deposito Supersmart Pensione, destinato a persone fisiche maggiori di età titolari di Libretto Smart monointestato o cointestato a firma disgiunta, che abbiano effettuato una richiesta di accredito di una pensione erogata dall'INPS presso Poste Italiane o che abbiano ricevuto almeno un accredito di una pensione erogata dall'INPS sul proprio Libretto Smart ed abbiano in essere il servizio di accredito della pensione sul Libretto Smart, della durata di trecentosessantaquattro giorni ad un tasso di interesse nominale annuo lordo a scadenza pari al 2,25%. A decorrere dalla medesima data, il Deposito Supersmart Pensione della durata di trecentosessantaquattro giorni, al tasso di interesse nominale pari al 2,00% annuo lordo a scadenza, è interrotto;

un nuovo Deposito Supersmart Open, della durata di trecentosessanta giorni, destinato alle persone fisiche maggiori di età titolari del Libretto Smart monointestato o cointestato a firma disgiunta, ad un tasso di interesse nominale pari al 1,75% annuo lordo a scadenza. A decorrere dalla medesima data, il Deposito Supersmart Open della durata di trecentosessanta giorni, al tasso di interesse nominale pari al 1,50% annuo lordo a scadenza, è interrotto.

CDP S.p.a. si riserva la facoltà di interrompere l'offerta dei suddetti Depositi Supersmart in qualsiasi momento, senza pregiudizio per gli accantonamenti già attivati e dandone comunicazione alla clientela.

Le somme depositate sul Libretto Smart che non formano oggetto di accantonamento, sono remunerate al tasso d'interesse *pro tempore* vigente (il «tasso base», ad oggi pari allo 0,001%).

Inoltre, a partire dal 19 maggio 2026, il limite massimo di dieci accantonamenti su base giornaliera per un massimo di sessanta accantonamenti attivi, da intendersi cumulativamente riferiti a tutte le tipologie di Deposito Supersmart disciplinati nel foglio informativo *pro tempore* vigente, è abrogato.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it è a disposizione il foglio informativo aggiornato del Libretto Smart, contenente informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

26A02495



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48, della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 18 maggio 2026, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in via Nazionale n. 60 - 00184 Roma (RM) presso la sede Confesercenti - e-mail: presidenza@confesercenti.it

26A02529

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 5 maggio 2026 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Koji Yagi, console generale del Giappone in Milano.

26A02454

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Feampa 2021/2027. Approvazione delle sub graduatorie delle imprese di pesca che effettuano l'arresto definitivo in attuazione del decreto del 17 luglio 2024 nella GSA 19 con il sistema di pesca strascico.

Con i decreti direttoriali n. 155928 e n. 155931 del 1° aprile 2026 relativi al decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024 recante l'individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'arresto definitivo dell'attività di pesca, sono state approvate le sub graduatorie relative alla GSA 19 con il sistema di pesca strascico per lunghezza compresa tra 18-24 e 24-40.

I suddetti decreti sono consultabili sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai seguenti indirizzi:

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24563>

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24562>

26A02435

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 aprile 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1749
Yen	187,06
Corona ceca	24,357
Corona danese	7,4726
Lira Sterlina	0,8658
Fiorino ungherese	363,68
Zloty polacco	4,2443
Nuovo leu romeno	5,0954
Corona svedese	10,7885
Franco svizzero	0,921
Corona islandese	143,6
Corona norvegese	10,883
Rublo russo	-
Lira turca	52,8788
Dollaro australiano	1,6337
Real brasiliano	5,837
Dollaro canadese	1,5979
Yuan cinese	8,0165
Dollaro di Hong Kong	9,208
Rupia indonesiana	20218,68
Shekel israeliano	3,4997
Rupia indiana	110,6745
Won sudcoreano	1728,54
Peso messicano	20,3899
Ringgit malese	4,6438
Dollaro neozelandese	1,9851
Peso filippino	71,385
Dollaro di Singapore	1,4954
Baht thailandese	37,946
Rand sudafricano	19,3608

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A02501



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 28 aprile 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,168
Yen	186,58
Corona ceca	24,372
Corona danese	7,4723
Lira Sterlina	0,86715
Fiorino ungherese	365,3
Zloty polacco	4,2478
Nuovo leu romeno	5,0933
Corona svedese	10,8485
Franco svizzero	0,9238
Corona islandese	143,2
Corona norvegese	10,8875
Rublo russo	-
Lira turca	52,6239
Dollaro australiano	1,6327
Real brasiliano	5,842
Dollaro canadese	1,5974
Yuan cinese	7,9877
Dollaro di Hong Kong	9,1527
Rupia indonesiana	20188,41
Shekel israeliano	3,4919
Rupia indiana	110,426
Won sudcoreano	1725,01
Peso messicano	20,3893
Ringgit malese	4,6159
Dollaro neozelandese	1,9905
Peso filippino	71,58
Dollaro di Singapore	1,493
Baht thailandese	38,024
Rand sudafricano	19,4289

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A02502

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 29 aprile 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1706
Yen	187,05
Corona ceca	24,382
Corona danese	7,4727
Lira Sterlina	0,86643
Fiorino ungherese	363,88
Zloty polacco	4,2518
Nuovo leu romeno	5,0981
Corona svedese	10,8405
Franco svizzero	0,9236
Corona islandese	143,6
Corona norvegese	10,862
Rublo russo	-
Lira turca	52,7585
Dollaro australiano	1,6344
Real brasiliano	5,8359
Dollaro canadese	1,6007
Yuan cinese	7,9993
Dollaro di Hong Kong	9,1736
Rupia indonesiana	20308,33
Shekel israeliano	3,4656
Rupia indiana	111,0315
Won sudcoreano	1730,59
Peso messicano	20,367
Ringgit malese	4,6268
Dollaro neozelandese	1,9981
Peso filippino	72,111
Dollaro di Singapore	1,4952
Baht thailandese	38,226
Rand sudafricano	19,4303

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A02503



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 30 aprile 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1702
Yen	183,21
Corona ceca	24,366
Corona danese	7,4716
Lira Sterlina	0,86625
Fiorino ungherese	364,85
Zloty polacco	4,2605
Nuovo leu romeno	5,1823
Corona svedese	10,8555
Franco svizzero	0,919
Corona islandese	144
Corona norvegese	10,9123
Rublo russo	-
Lira turca	52,8757
Dollaro australiano	1,6371
Real brasiliano	5,8292
Dollaro canadese	1,5994
Yuan cinese	7,991
Dollaro di Hong Kong	9,1662
Rupia indonesiana	20297,94
Shekel israeliano	3,4553
Rupia indiana	111,0695
Won sudcoreano	1728,39
Peso messicano	20,4973
Ringgit malese	4,6457
Dollaro neozelandese	1,9957
Peso filippino	71,918
Dollaro di Singapore	1,4934
Baht thailandese	38,084
Rand sudafricano	19,648

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A02504

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 4 maggio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,17
Yen	183,83
Corona ceca	24,393
Corona danese	7,4725
Lira Sterlina	0,86358
Fiorino ungherese	363,33
Zloty polacco	4,257
Nuovo leu romeno	5,1977
Corona svedese	10,835
Franco svizzero	0,9173
Corona islandese	143,6
Corona norvegese	10,828
Rublo russo	-
Lira turca	52,8853
Dollaro australiano	1,6289
Real brasiliano	5,8103
Dollaro canadese	1,593
Yuan cinese	7,9914
Dollaro di Hong Kong	9,1647
Rupia indonesiana	20368,53
Shekel israeliano	3,4651
Rupia indiana	111,2585
Won sudcoreano	1722,28
Peso messicano	20,4637
Ringgit malese	4,625
Dollaro neozelandese	1,9874
Peso filippino	72,123
Dollaro di Singapore	1,4927
Baht thailandese	38,171
Rand sudafricano	19,568

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A02505



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 5 maggio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1686
Yen	184,42
Corona ceca	24,38
Corona danese	7,4728
Lira Sterlina	0,86343
Fiorino ungherese	362,83
Zloty polacco	4,2543
Nuovo leu romeno	5,2194
Corona svedese	10,84
Franco svizzero	0,9165
Corona islandese	143,4
Corona norvegese	10,8055
Rublo russo	-
Lira turca	52,8435
Dollaro australiano	1,6299
Real brasiliano	5,7875
Dollaro canadese	1,591
Yuan cinese	7,9818
Dollaro di Hong Kong	9,1577
Rupia indonesiana	20395,93
Shekel israeliano	3,4395
Rupia indiana	111,35
Won sudcoreano	1721,29
Peso messicano	20,3819
Ringgit malese	4,6306
Dollaro neozelandese	1,9876
Peso filippino	71,995
Dollaro di Singapore	1,4925
Baht thailandese	38,143
Rand sudafricano	19,5044

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A02506

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 6 maggio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1762
Yen	183,74
Corona ceca	24,34
Corona danese	7,4725
Lira Sterlina	0,8637
Fiorino ungherese	359,15
Zloty polacco	4,233
Nuovo leu romeno	5,2598
Corona svedese	10,8335
Franco svizzero	0,9165
Corona islandese	143,6
Corona norvegese	10,898
Rublo russo	-
Lira turca	53,1933
Dollaro australiano	1,6238
Real brasiliano	5,7742
Dollaro canadese	1,5999
Yuan cinese	8,0113
Dollaro di Hong Kong	9,2163
Rupia indonesiana	20381,49
Shekel israeliano	3,418
Rupia indiana	111,2865
Won sudcoreano	1703,26
Peso messicano	20,3017
Ringgit malese	4,6166
Dollaro neozelandese	1,9713
Peso filippino	71,463
Dollaro di Singapore	1,4917
Baht thailandese	37,856
Rand sudafricano	19,2959

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A02507



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 7 maggio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,177
Yen	184,07
Corona ceca	24,306
Corona danese	7,4726
Lira Sterlina	0,8641
Fiorino ungherese	355,85
Zloty polacco	4,227
Nuovo leu romeno	5,2646
Corona svedese	10,825
Franco svizzero	0,9157
Corona islandese	143,8
Corona norvegese	10,8675
Rublo russo	-
Lira turca	53,2386
Dollaro australiano	1,6219
Real brasiliano	5,787
Dollaro canadese	1,604
Yuan cinese	8,0058
Dollaro di Hong Kong	9,218
Rupia indonesiana	20360,28
Shekel israeliano	3,4222
Rupia indiana	110,938
Won sudcoreano	1707,4
Peso messicano	20,2473
Ringgit malese	4,6021
Dollaro neozelandese	1,9686
Peso filippino	71,061
Dollaro di Singapore	1,4898
Baht thailandese	37,835
Rand sudafricano	19,1354

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro l'euro (valuta base).

26A02508

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 8 maggio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1761
Yen	184,37
Corona ceca	24,304
Corona danese	7,4726
Lira Sterlina	0,8641
Fiorino ungherese	356,15
Zloty polacco	4,2318
Nuovo leu romeno	5,2235
Corona svedese	10,842
Franco svizzero	0,9156
Corona islandese	143,8
Corona norvegese	10,8215
Rublo russo	-
Lira turca	53,3534
Dollaro australiano	1,6259
Real brasiliano	5,7794
Dollaro canadese	1,6063
Yuan cinese	7,9989
Dollaro di Hong Kong	9,2067
Rupia indonesiana	20424,09
Shekel israeliano	3,4167
Rupia indiana	111,1285
Won sudcoreano	1725,08
Peso messicano	20,2716
Ringgit malese	4,6115
Dollaro neozelandese	1,9735
Peso filippino	71,136
Dollaro di Singapore	1,4911
Baht thailandese	37,897
Rand sudafricano	19,3109

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro l'euro (valuta base).

26A02509



**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY****Comunicato relativo al decreto 27 febbraio 2026 - Modifica del decreto 21 aprile 2021 recante la definizione dei criteri generali per l'intervento, il funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo per il sostegno alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI).**


Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2026, è disposta la modifica del decreto 21 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 12 luglio 2021, recante la definizione dei criteri generali per l'intervento, il funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo per il sostegno alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 7 maggio 2026. nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

26A02453

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-114) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 5 1 9 *

€ 1,00

